*SERIE GENERALE*

*Spedizione in abbonamento postale (50%) - Roma*

**Anno 136° — Numero 242**

# GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

*PARTE PRIMA* **Roma - Lunedì, 16 ottobre 1995** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00100 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 85081

La **Gazzetta Ufficiale**, *oltre alla* **Serie generale**, *pubblica quattro Serie speciali, ciascuna contraddistinta con autonoma numerazione:*

1ª **Serie speciale:** *Corte costituzionale* (pubblicata il mercoledì)
2ª **Serie speciale:** *Comunità europee* (pubblicata il lunedì e il giovedì)
3ª **Serie speciale:** *Regioni* (pubblicata il sabato)
4ª **Serie speciale:** *Concorsi ed esami* (pubblicata il martedì e il venerdì)

## AVVISO IMPORTANTE

**Per informazioni e reclami attinenti agli abbonamenti oppure alla vendita della *Gazzetta Ufficiale* bisogna rivolgersi direttamente all'Amministrazione, presso l'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Piazza G. Verdi n. 10 - 00100 Roma, telefoni (06) 85082149/2221.**

## SOMMARIO

# LEGGI, DECRETI E ORDINANZE PRESIDENZIALI

LEGGE 11 ottobre 1995, n. 423.

**Norme in materia di soprattasse e di pene pecuniarie per omesso, ritardato o insufficiente versamento delle imposte.**

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

1. La riscossione delle soprattasse e delle pene pecuniarie previste dalle leggi d'imposta in caso di omesso, ritardato o insufficiente versamento è sospesa nei confronti del contribuente e del sostituto d'imposta qualora la violazione consegua alla condotta illecita, penalmente rilevante, di dottori commercialisti, ragionieri e consulenti del lavoro, iscritti negli appositi albi, in dipendenza del loro mandato professionale.

2. La sospensione è disposta dal responsabile della direzione regionale delle entrate territorialmente competente, che provvede su istanza del contribuente o del sostituto d'imposta, da presentare unitamente alla copia della denuncia del fatto illecito all'autorità giudiziaria o ad un ufficiale di polizia giudiziaria, dopo il pagamento dell'imposta ancora dovuta, e sempre che il contribuente dimostri di aver provvisto il professionista delle somme necessarie al versamento omesso, ritardato o insufficiente.

3. Dopo che la sentenza di condanna o quella di applicazione della pena su richiesta delle parti che accertino l'esistenza del reato a carico del professionista di cui al comma 1 sono divenute irrevocabili, l'ufficio tributario che ha irrogato le sanzioni commuta l'atto di irrogazione a carico del professionista e ne dispone lo sgravio in favore del contribuente. Qualora intervenga una sentenza declaratoria di amnistia o di intervenuta prescrizione del reato o di non doversi procedere per motivi di natura processuale, il contribuente continuerà ad avvalersi della sospensione del pagamento delle soprattasse e delle pene pecuniarie a condizione che promuova azione civile entro tre mesi dalla sentenza, fornendone prova all'ufficio tributario competente. In tale ipotesi, alla sospensione consegue lo sgravio del pagamento delle soprattasse e delle pene pecuniarie qualora il professionista sia condannato nel giudizio civile con sentenza irrevocabile.

4. Nel caso in cui l'azione penale nei confronti del professionista si concluda con una sentenza assolutoria, l'ufficio tributario revoca il provvedimento di sospensione e procede alla riscossione delle sanzioni a carico del contribuente con una maggiorazione pari al 50 per cento delle stesse.

5. Il cancelliere presso l'ufficio giudiziario che ha pronunciato la sentenza nei confronti del professionista ne dà notizia, entro sessanta giorni dalla data in cui è divenuta irrevocabile, alla direzione regionale delle entrate territorialmente competente. I termini di prescrizione e di decadenza previsti per la irrogazione delle sanzioni sono sospesi per tutta la durata del giudizio penale a carico del professionista.

6. Con decreto del Ministro delle finanze, da emanare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono previste le modalità di commutazione delle sanzioni a carico del professionista, dello sgravio a favore del contribuente e della trasmissione delle notizie fra direzione regionale delle entrate ed ufficio tributario impositore.

7. Le disposizioni della presente legge si applicano, per i periodi di imposta precedenti la data della sua entrata in vigore, anche nel caso di incarichi conferiti a soggetti non iscritti in albi professionali.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 11 ottobre 1995

SCÀLFARO

DINI, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

Visto, *il Guardasigilli:* MANCUSO

---

LAVORI PREPARATORI

*Camera dei deputati* (atto n. 1303):

Presentato dall'on. MICHIELON ed altri il 22 settembre 1994.

Assegnato alla VI commissione (Finanze), in sede referente, l'11 novembre 1994, con pareri delle commissioni I, II e V.

Esaminato dalla VI commissione, in sede referente, il 5 aprile 1995.

Assegnato nuovamente alla VI commissione, in sede legislativa, il 14 giugno 1995.

Esaminato dalla VI commissione, in sede legislativa, il 28 giugno 1995 e approvato il 26 luglio 1995.

*Senato della Repubblica* (atto n. 2020):

Assegnato alla 6ª commissione (Finanze), in sede deliberante, il 4 agosto 1995, con pareri delle commissioni 1ª, 2ª e 5ª.

Esaminato dalla 6ª commissione il 12 settembre 1995 e approvato il 19 settembre 1995.

**95G0466**

# DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

## MINISTERO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

DECRETO 31 maggio 1995, n. 424.

**Regolamento recante modificazione al regolamento recante i criteri per l'erogazione dei contributi in conto interesse sui finanziamenti concessi da istituti di credito, per lo svolgimento delle attività di produzione di serie, alle imprese nazionali partecipanti a programmi in collaborazione internazionale per la realizzazione di aeromobili, motori, equipaggiamenti e materiali aeronautici, approvato con decreto ministeriale 16 febbraio 1990, n. 206.**

IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Vista la legge 24 dicembre 1985, n. 808, che prevede la concessione di benefici alle imprese nazionali partecipanti a programmi in collaborazione internazionale per la realizzazione di aeromobili, motori, equipaggiamenti e materiali aeronautici;

Visto in particolare l'art. 4, comma 9, lettere *a)* e *b)*, della legge n. 808/1985, secondo cui il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, in caso di ammissione del programma ai benefici previsti dal precedente art. 3, determina la misura, i tempi ed i modi di erogazione dei finanziamenti e dei contributi nonché i criteri ai quali è obbligata ad attenersi l'impresa beneficiaria per documentare l'attuazione del programma;

Visto l'art. 2-*ter* della legge del 22 novembre 1994, n. 644, per la parte che consente interventi in termini attualizzati per le finalità di cui alla lettera *b)* del comma 1 dell'art. 3 della legge n. 808/1985;

Visto l'art. 17, commi 3 e 4, della legge 23 agosto 1988, n. 400;

Vista la delibera con cui il CIPI il 28 dicembre 1993, ai sensi dell'art. 4, comma 1, della legge n. 808/1985, ha stabilito le direttive per gli interventi nel settore aeronautico;

Visto il decreto ministeriale 16 febbraio 1990, n. 206, recante i criteri per l'erogazione dei contributi in conto interesse sui finanziamenti concessi da istituti di credito, per lo svolgimento delle attività di produzione di serie, alle imprese nazionali partecipanti a programmi in collaborazione internazionale per la realizzazione di aeromobili, motori, equipaggiamenti e materiali aeronautici;

Ritenuta la necessità di canalizzare le risorse pubbliche verso obiettivi aventi maggiore qualificazione ed incidenza rispetto allo sviluppo generale dell'industria aeronautica, con particolare riferimento al mantenimento di elevata capacità tecnologica e competitiva nel settore delle cellule;

Considerata l'opportunità di utilizzare le risorse disponibili per consentire interventi in termini attualizzati — tali da contenere il fabbisogno specifico del bilancio statale — per le finalità di cui alla lettera *b)* del comma 1 dell'art. 3 della legge n. 808/1985;

Ravvisata la necessità di innovare ed integrare il citato decreto ministeriale 16 febbraio 1990, n. 206, al fine di specificare le modalità di attualizzazione degli interventi per la relativa corresponsione, da parte del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, dei contributi in conto interesse previsti al sopracitato art. 3, comma 1, lettera *b)*, della legge 24 dicembre 1985, n. 808;

Visto l'art. 15, commi 3 e 4, della legge 17 febbraio 1982, n. 46, recanti i criteri per la determinazione, mediante attualizzazione dei piani di ammortamento, dell'entità della contribuzione utilizzando un tasso di attualizzazione costituito da quota parte del costo di provvista vigente per le operazioni ex decreto del Presidente della Repubblica n. 902/1976;

Visto il disposto del decreto del Presidente della Repubblica 9 novembre 1976, n. 902, art. 20 e la deliberazione di applicazione in data 3 marzo 1994 del Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio (pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* dell'11 marzo 1994, n. 58) ed il successivo decreto del Ministro del tesoro del 21 dicembre 1994;

Udito il parere del Consiglio di Stato espresso nell'adunanza generale del 19 gennaio 1995;

Vista la comunicazione fatta al Presidente del Consiglio dei Ministri a norma dell'art. 17, comma 3, della citata legge n. 400/1988;

ADOTTA

il seguente regolamento:

Art. 1.

Dopo l'art. 3 del decreto ministeriale 16 febbraio 1990, n. 206, è inserito il seguente art. 3-*bis:*

«*1.* Gli interventi in termini attualizzati sono determinati mediante l'attualizzazione della differenza delle rate di preammortamento e di ammortamento al tasso di riferimento vigente all'atto della concessione del beneficio e delle corrispondenti rate di preammortamento e di ammortamento al tasso agevolato. Quale tasso di attualizzazione è utilizzato un tasso di tre punti inferiore al costo della provvista vigente, determinato sulla base delle procedure recate dal decreto del Ministro del tesoro del 21 dicembre 1994.

*2.* L'intervento, di cui al precedente comma, non può eccedere il valore attualizzato del contributo in conto interesse sul finanziamento bancario necessario a realizzare il programma il cui costo è stato ritenuto congruo dal Comitato ex art. 2 della legge n. 808/1985.

*3.* Il decreto di cui all'art. 4, comma 9, della legge n. 808/1985 definisce l'importo dei costi ammissibili e la correlata misura massima del finanziamento bancario da prendere a base per il calcolo del contributo in conto interesse da determinare, quest'ultimo, secondo le procedure di cui ai commi 1 e 2 del presente articolo.

*4.* Il finanziamento bancario della durata massima di cinque anni, è interamente erogato all'atto della stipula del contratto di finanziamento e rimborsato in unica soluzione alla scadenza del quinto anno dall'erogazione del finanziamento stesso.

*5.* Ai fini dell'erogazione del beneficio, di cui ai precedenti commi 1, 2 e 3, i soggetti beneficiari, entro il 30 giugno di ciascun anno, sono obbligati a presentare — con riferimento all'anno solare precedente — la seguente documentazione:

*a)* documentazione giustificativa dei costi ricorrenti, relativi al programma oggetto dell'agevolazione, redatta sulla base dei prospetti a-1), a-2), a-3), a-4) e a-5) di cui al decreto ministeriale 18 giugno 1986. Detta documentazione necessita della sottoscrizione del legale rappresentante dell'impresa e del presidente del collegio sindacale o di un sindaco;

*b)* rapporto tecnico recante informazioni sullo stato di avanzamento del programma e sull'andamento commerciale del programma stesso, sottoscritto dal legale rappresentante dell'impresa e dal presidente del collegio sindacale o da un sindaco. Tale rapporto è corredato da una relazione predisposta da un esperto particolarmente qualificato, esterno alla struttura dell'impresa. Per le residue attività ancora da svolgere viene altresì presentato un dettaglio previsionale annuale tecnico-economico, sottoscritto dal legale rappresentante dell'impresa.

*6.* Il soggetto beneficiario è obbligato, inoltre, alla presentazione della seguente documentazione:

*a)* contratto di finanziamento stipulato con l'istituto o con gli istituti di credito;

*b)* dichiarazione dell'istituto o degli istituti di credito attestante l'avvenuta erogazione del finanziamento, con l'indicazione dell'importo erogato e della relativa data.

*7.* Qualora non rilevi l'incompletezza della documentazione presentata ai sensi dei commi 5 e 6 del presente articolo, il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato adotta i provvedimenti necessari all'erogazione dei benefici previsti ai precedenti commi 1, 2 e 3.

*8.* I soggetti beneficiari sono tenuti a documentare, nella relazione degli amministratori al bilancio relativo all'esercizio successivo a quello in cui ha avuto luogo la concessione del beneficio, lo stato di attuazione del programma stesso, specificando le attività realizzate relativamente alla fase di produzione di serie, nonché i costi sostenuti nell'esercizio per tali attività — limitatamente alle voci di spesa ritenute ammissibili — e lo stato delle vendite dei prodotti oggetto del programma.

*9.* La relazione di cui al precedente comma, unitamente al bilancio di esercizio, è obbligatoriamente presentata al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato - Direzione generale della produzione industriale, entro trenta giorni dall'approvazione del bilancio stesso.

*10.* In caso di gravi inadempienze da parte dell'impresa, il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato propone al comitato ex art. 2 della legge n. 808/1985 la revoca del beneficio cumulata all'applicazione di penali in misura proporzionata alla gravità dell'inadempienza e comunque non superiore al 20% dei benefici erogati».

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Roma, 31 maggio 1995

*Il Ministro:* CLÒ

Visto, *il Guardasigilli:* MANCUSO
*Registrato alla Corte dei conti il 29 settembre 1995*
*Registro n. 1 Industria, foglio n. 229*

---

NOTE

AVVERTENZA:

Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

*Note alle premesse:*

— La legge n. 808/1985 reca interventi per lo sviluppo e l'accrescimento di competitività delle industrie operanti nel settore aeronautico. Si riporta, secondo l'ordine pogressivo, il testo completo degli articoli 3 e 4 di detta legge, ai quali il presente decreto fa rinvio:

«Art. 3 (*Finanziamenti e contributi per la partecipazione d'imprese nazionali a programmi industriali aeronautici in collaborazione internazionale*). — Per le finalità di cui all'art. 1, alle imprese nazionali partecipanti a programmi in collaborazione internazionale per la realizzazione di aeromobili, motori, equipaggiamenti e materiali aeronautici possono essere concessi:

*a)* finanziamenti per l'elaborazione di programmi e l'esecuzione di studi, progettazioni, sviluppi, realizzazione di prototipi, prove, investimenti per industrializzazione ed avviamento alla produzione fino alla concorrenza dei relativi costi, inclusi i maggiori costi di produzione sostenuti in relazione all'apprendimento precedente al raggiungimento delle condizioni produttive di regime;

*b)* contributi in conto interessi, non superiori al 60 per cento del tasso di riferimento di cui all'art. 20 del decreto del Presidente della Repubblica 9 novembre 1976, n. 902, sui finanziamenti concessi da istituti di credito, per lo svolgimento dell'attività di produzione di serie, nella misura del 70 per cento del costo del programma di produzione considerato e per un periodo massimo di cinque anni. Per le iniziative localizzate nei territori di cui all'art. 1 del testo unico delle leggi sugli interventi nel Mezzogiorno, approvato con il decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1978, n. 218, la misura è rispettivamente elevata al 70 per cento e all'80 per cento;

*c)* contributi in conto interessi sui finanziamenti per un periodo massimo di dieci anni di istituti di credito relativi a dilazioni di pagamento ai clienti finali, nelle misure necessarie ad allineare le condizioni del finanziamento a quelle praticate dalle istituzioni finanziarie nazionali delle imprese estere partecipanti al programma.

Gli interventi di cui al presente articolo possono essere effettuati anche in relazione all'eventuale finanziamento, da parte delle imprese nazionali, delle attività comuni di programma per la quota di loro pertinenza».

«Art. 4 *(Criteri, procedure e modalità per la concessione dei benefici).* — Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge il Comitato interministeriale per il coordinamento della politica industriale, su proposta del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, d'intesa con il Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno, stabilisce le condizioni di ammissibilità dei programmi agli interventi di cui al precedente art. 3, indica le priorità avendo riguardo agli obiettivi di sviluppo tecnologico, consolidamento ed incremento dell'occupazione, sviluppo del Mezzogiorno ed espansione delle esportazioni e determina i criteri per lo svolgimento delle istruttorie.

Il Comitato interministeriale per il coordinamento della politica industriale, previa istruttoria del Comitato per lo sviluppo dell'industria aeronautica di cui all'art. 2 della presente legge, condotta anche sulla base del quadro complessivo dei programmi delle imprese predisposto dal Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, aggiorna annualmente gli indirizzi e gli obiettivi generali per lo sviluppo dell'industria aeronautica.

Tali indirizzi ed obiettivi costituiscono i criteri per la selezione e la graduatoria delle domande presentate dalle imprese ai sensi del quinto comma del presente articolo.

L'aggiornamento annuale è trasmesso alle competenti commissioni parlamentari.

Le imprese interessate, per ottenere i benefici di cui all'art. 3, presentano domanda al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, indicando in particolare:

1) il programma delle attività da svolgere;

2) le condizioni e i modi della partecipazione al programma industriale aeronautico in collaborazione internazionale;

3) i risultati commerciali ed economici previsti,

4) la localizzazione delle attività e gli effetti sui livelli e sulla qualificazione dell'occupazione con preminente riferimento alle aree meridionali;

5) le previsioni sui tempi di attuazione e sui fabbisogni finanziari del programma.

Entro trenta giorni dalla delibera di cui al primo comma del presente articolo, il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, stabilisce con proprio decreto le modalità e le procedure per la presentazione delle domande e della relativa documentazione.

Le agevolazioni di cui al precedente art. 3 non sono cumulabili con quelle previste dalle altre leggi di incentivazione industriale. A tal fine, le imprese interessate debbono allegare alla domanda una dichiarazione attestante le eventuali agevolazioni richieste e/o ottenere in relazione ai programmi di cui alla presente legge o ad attività ad essi connesse.

L'ammissione del programma ai benefici previsti dall'art. 3 è deliberata dal Comitato interministeriale per il coordinamento della politica industriale, su proposta del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato e previo parere del comitato per lo sviluppo dell'industria aeronautica di cui all'art. 2.

Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato in caso di ammissione del programma ai benefici previsti dall'art. 3, con propri decreti stabilisce.

*a)* la misura, i tempi e i modi di erogazione dei finanziamenti e dei contributi nonché le condizioni per l'eventuale revoca od interruzione dei benefici o per l'applicazione di penali in caso di totale o parziale mancata realizzazione del programma o di ritardi nella stessa realizzazione;

*b)* i criteri ai quali dovrà attenersi l'impresa beneficiaria dei finanziamenti e dei contributi per documentare l'attuazione del programma nella relazione di bilancio relativa a ciascuno degli esercizi immediatamente successivi a quelli in cui hanno avuto luogo le singole erogazioni,

*c)* le condizioni ed i modi per la restituzione allo Stato dei finanziamenti di cui all'art 3, primo comma, lettera *a)*, senza corresponsione di interessi, mediante quote sul ricavato della vendita dei prodotti oggetto del programma in collaborazione, determinate in relazione ai previsti risultati commerciali ed economici».

— L'art. 2-*ter* del D.L. 23 settembre 1994, n. 547 (Interventi urgenti a sostegno dell'economia), aggiunto dalla legge di conversione 22 novembre 1994, n. 644, così recita:

«Art. 2-*ter (Settore aeronautico della Difesa).* — 1. Le disponibilità residue complessive al 31 dicembre 1993 del capitolo 7553 dello stato di previsione del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, concernenti gli interventi di cui all'art. 3, primo comma, lettera *c)*, della legge 24 dicembre 1985, n. 808, sono destinate a consentire nell'anno 1994 interventi in termini attualizzati per le finalità di cui alla lettera *b)* del primo comma del medesimo art. 3. Al fine di consentire, nell'anno 1994, l'urgente completamento di programmi produttivi necessari per il settore aeronautico della Difesa, da definire mediante apposite intese tra il Ministero della difesa ed i Ministeri dell'industria, del commercio e dell'artigianato e del tesoro, da stipulare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato sostiene l'onere di ammortamento, per capitale ed interessi, relativo a mutui contratti dall'impresa fornitrice utilizzando per lo scopo le disponibilità per gli anni 1994 e seguenti relative agli interventi di cui alla lettera *c)* del primo comma del medesimo art. 3. Le rate di ammortamento dei mutui contratti dalle medesime imprese sono corrisposte dal Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato direttamente agli istituti di credito mutuanti».

— Il comma 3 dell'art. 17 della legge n. 400/1988 (Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri) prevede che con decreto ministeriale possono essere adottati regolamenti nelle materie di competenza del Ministro o di autorità sottordinate al Ministro, quando la legge espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per materie di competenza di più Ministri, possono essere adottati con decreti interministeriali, ferma restando la necessità di apposita autorizzazione da parte della legge. I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono dettare norme contrarie a quelle dei regolamenti emanati dal Governo. Essi debbono essere comunicati al Presidente del Consiglio dei Ministri prima della loro emanazione. Il comma 4 dello stesso articolo stabilisce che gli anzidetti regolamenti debbano recare la denominazione di «regolamento», siano adottati previo parere del Consiglio di Stato, sottoposti al visto ed alla registrazione della Corte dei conti e pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale.*

— La deliberazione del CIPI 28 dicembre 1993 è stata pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 87 del 15 aprile 1994.

— La legge n. 46/1982 reca· «Interventi per settori dell'economia di rilevanza nazionale». Si trascrive l'intero testo del relativo art. 15:

«Art. 15. — Le disponibilità del fondo di cui all'articolo precedente sono destinate alla concessione di finanziamenti, di durata non superiore a quindici anni, comprensivi di cinque anni di utilizzo e preammortamento ad un tasso di interesse pari al 15% e al 60%, rispettivamente nel periodo di preammortamento e di ammortamento, del tasso di riferimento di cui all'art. 20 del D.P.R. 9 novembre 1796, n. 902, vigente alla data di stipulazione del contratto o di emanazione del decreto di concessione di cui all'art. 16.

Per le domande di agevolazione presentate da piccole e medie imprese la misura del tasso di interesse nel periodo di ammortamento del finanziamento è fissata al 50% del tasso di riferimento così definito ai sensi del primo comma. Per le iniziative localizzate nei territori di cui all'art. 1 del testo unico delle leggi sugli interventi straordinari nel Mezzogiorno, approvato con D.P.R. 6 marzo 1978, n. 218, la predetta misura è fissata al 25%.

Il finanziamento non può superare l'80% del previsto costo del programma e viene erogato per gli importi e le scadenze fissate nel contratto o nel decreto di concessione di cui all'art. 16. L'ammontare complessivo delle erogazioni effettuate nel periodo di attuazione del programma non può superare l'80% dell'ammontare del finanziamento. Il residuo 20% è erogato dopo la presentazione di idonea documentazione attestante l'avvenuta realizzazione del programma.

Su motivata richiesta dell'impresa il fondo può erogare, in luogo di una quota non superiore al 50% del finanziamento di cui al precedente comma e sulla base della quota stessa, un contributo pari al valore attuale della differenza tra le rate di preammortamento e di ammortamento calcolate al tasso di riferimento e le corrispondenti rate di preammortamento e di ammortamento calcolate al tasso previsto dal contratto.

Per la determinazione dell'importo del contributo di cui al precedente comma viene applicato un tasso di attualizzazione di tre punti inferiori al costo di provvista vigente, sulla base del decreto del Ministro del tesoro previsto all'art. 20 del D.P.R. 9 novembre 1979, n. 902, alla data di stipulazione del contratto di cui al terzo comma del successivo art. 16.

Il contributo di cui al precedente comma è assoggettato al regime tributario previsto all'art. 55, ultimo comma, del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 597, ed è compreso nel rapporto proporzionale di cui agli articoli 58 e 61 dello stesso decreto del Presidente della Repubblica nel periodo di imposta in cui concorre alla formazione del reddito di impresa.

Ai fini della concessione dei benefici previsti dal presente articolo, sono escluse le spese sostenute anteriormente ai due anni precedenti alla presentazione della domanda di ammissione ai benefici stessi».

— Il testo dell'art. 20 del D.P.R. n. 902/1976 (Disciplina del credito agevolato al settore industriale) è il seguente:

«Art. 20. — Il tasso di riferimento è determinato con decreto del Ministro per il tesoro, sentito il Comitato interministeriale per il credito e il risparmio.

Successivamente, tale tasso di riferimento si modificherà automaticamente e periodicamente in connessione con il variare del costo della provvista dei fondi per la concessione dei finanziamenti sostenuti dagli istituti di credito a medio termine.

Le modalità delle variazioni automatiche del tasso di riferimento sono fissate con decreto del Ministro per il tesoro, sentito il Comitato interministeriale per il credito e il risparmio.

Qualora il tasso di riferimento per effetto delle variazioni automatiche di adeguamento al costo del danaro dovesse eccezionalmente aumentare in misura superiore al 20% a quella inizialmente stabilita, il Ministro per il tesoro con proprio decreto, previa deliberazione del Comitato interministeriale per il credito e il risparmio modificherà, ferma restando la proporzione tra le diverse zone, la misura dei tassi agevolati d'interesse prevista nei precedenti articoli».

— La deliberazione del Comitato interministeriale per il credito e il risparmio 3 marzo 1994 riguarda la revisione del sistema di determinazione del tasso di riferimento per le operazioni di credito agevolato.

— Il D.M. 21 dicembre 1994 (pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 304 del 30 dicembre 1994) reca nuovi criteri per la determinazione dei tassi di riferimento da applicare alle operazioni di credito agevolato ai sensi di varie disposizioni legislative.

*Note all'art. 1:*

— Per il D.M. 21 dicembre 1994 si veda in nota alle premesse.

— Il testo dell'art. 2 della legge n. 808/1985 (Interventi per lo sviluppo e l'accrescimento di competitività delle industrie operanti nel settore aeronautico) è il seguente:

«Art. 2 *(Comitato per lo sviluppo dell'industria aeronautica).* — Per assicurare la coordinata razionale applicazione degli inerenti di cui all'art. 3, è istituito il comitato per lo sviluppo dell'industria aeronautica presieduto dal Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato o da un Sottosegretario da lui delegato e composto da un rappresentante per ciascuno dei Ministeri degli affari esteri, della difesa, dell'industria, del commercio e dell'artigianato, del commercio con l'estero e delle partecipazioni statali, un rappresentante dell'ufficio del Ministro per il coordinamento delle iniziative per la ricerca scientifica e tecnologica e un rappresentante dell'ufficio del Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno nonché da tre esperti, scelti tra persone di qualificata esperienza nel settore e non legate da rapporti di dipendenza o di partecipazione a consigli di amministrazione di aziende del settore.

Per ogni componente effettivo è nominato un supplente.

I componenti effettivi e supplenti del comitato sono nominati per un triennio con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato.

Il comitato è costituito validamente con la maggioranza assoluta dei componenti e delibera i pareri a maggioranza assoluta dei presenti.

Alla segreteria del comitato provvede il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato.

Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato redige annualmente una relazione sullo stato dell'industria aeronautica ed in particolare sull'attuazione dei programmi più significativi per gli aspetti tecnologici, economici ed occupazionali nonché sui finanziamenti e contributi erogati ai sensi della presente legge e sull'attività svolta dal comitato con particolare riferimento ai pareri resi.

La relazione è redatta sulla base di singoli rapporti che, entro il 30 giugno di ciascun anno, le imprese che abbiano ottenuto i benefici di cui all'articolo seguente devono presentare al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato in ordine all'impiego dei benefici stessi.

La relazione è trasmessa dal Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, entro il 31 luglio di ciascun anno, al Comitato interministeriale per il coordinamento della politica industriale per la trasmissione al Parlamento, unitamente alla relazione previsione e programmatica di cui all'art. 15 della legge 5 agosto 1978, n. 468.

Tutti gli oneri derivanti dall'applicazione del presente articolo gravano sul capitolo 1092 dello stato di previsione del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato».

— Per il testo dell'art. 4 della citata legge n. 808/1985 si veda in nota alle premesse.

— Il D.M. 18 giugno 1986 (pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 270 del 20 novembre 1986), reca: «Determinazione delle modalità e procedure per la presentazione delle domande per l'ammissione ai benefici previsti dall'art. 3 della legge 24 dicembre 1985, n. 808, recante interventi per lo sviluppo e l'accrescimento di competitività delle industrie operanti nel settore aeronautico».

**95G0465**

## PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

DECRETO 18 maggio 1995.

**Determinazione del compenso spettante ai componenti dei comitati e commissioni previsti dalla vigente legislazione cinematografica.**

IL SOTTOSEGRETARIO DI STATO PER IL TURISMO

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO DEL TESORO

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 5, modificato con legge 5 giugno 1967, n. 417, che ha determinato la misura dei gettoni di presenza spettanti ai componenti di commissioni e comitati operanti nelle amministrazioni statali;

Vista la legge n. 161/1962;

Vista la legge n. 1213/1965;

Visto l'art. 26, comma 9, del decreto-legge n. 26/1994, convertito con legge 1° marzo 1994, n. 153, che ha previsto la rideterminazione triennale del compenso spettante ai componenti dei comitati e delle commissioni previsti dalla vigente legislazione cinematografica;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 24 marzo 1994 recante «Norme di attuazione del decreto-legge n. 26/1994;

Ravvisata la necessità e l'urgenza di adeguare l'importo dei gettoni di presenza per i componenti di comitati e commissioni operanti nel campo della cinematografia;

Decreta:

Art. 1.

La misura del gettone di presenza corrisposto ai componenti ed ai segretari dei comitati e delle commissioni previsti dalla vigente legislazione cinematografica è stabilita, per il triennio 1° gennaio 1994-31 dicembre 1996, in L. 50.000.

Art. 2.

Ai componenti ed al segretario della «Giuria per i premi a favore di autori di sceneggiature» di cui all'art. 8 del decreto-legge n. 26/1994 la misura del gettone da corrispondere è stabilita in L. 100.000 per ciascuna sceneggiatura esaminata.

Art. 3.

Ai componenti della sottocommissione per la cinematografia, di cui all'art. 3 della legge n. 1213/1965, verrà corrisposto un compenso pari a quello previsto per i componenti di cui al precedente art. 2 per ogni sceneggiatura esaminata ai fini della formulazione del parere in ordine al riconoscimento della nazionalità preventiva per film di interesse culturale nazionale, art. 2, comma 5, del decreto-legge n. 26/1994.

Art. 4.

Per la corresponsione dei relativi importi, si fa riferimento alle norme previste dal decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 5, modificato con legge 5 giugno 1967, n. 417, in quanto compatibili.

Art. 5.

L'onere finanziario relativo alla corresponsione dei gettoni di presenza nella misura stabilita dagli articoli 1, 2 e 3 graverà sul capitolo 6553 della Presidenza del Consiglio dei Ministri per i rispettivi esercizi finanziari.

Il presente decreto sarà trasmesso agli organi di controllo per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale*.

Roma, 18 maggio 1995

*Il Sottosegretario di Stato*
D'ADDIO

*Il Ministro del tesoro*
DINI

95A6986

## MINISTERO DELLA SANITÀ

DECRETO 7 settembre 1995.

**Controllo di Stato sul vaccino anti-Haemophilus tipo B coniugato con tossoide difterico.**

### IL DIRETTORE GENERALE DEL SERVIZIO FARMACEUTICO

Visto il decreto legislativo 29 maggio 1991, n. 178, recante norme di recepimento delle direttive della Comunità economica europea in materia di specialità medicinali;

Visto in particolare l'art. 20, commi 5 e 6, del predetto decreto legislativo, con il quale vengono stabilite norme in materia di Stato sui vaccini vivi e sulle relative procedure tecniche di esecuzione;

Visto il decreto legislativo 30 giugno 1993, n. 267;

Considerato che l'Istituto superiore di sanità ha espresso con nota n. 2344/BMM.12 in data 9 maggio 1995 il proprio favorevole parere in merito alla messa a punto delle procedure di controllo del vaccino anti-Haemophilus tipo B coniugato con tossoide difterico dettando le relative modalità di esecuzione;

Visto il parere favorevole espresso in proposito dal Consiglio superiore di sanità nella seduta del 14 giugno 1995;

Decreta:

Art. 1.

L'Istituto superiore di sanità — ai sensi dell'art. 1, comma 2, lettera *e)*, del decreto legislativo 30 giugno 1993, n. 267 — effettua i controlli sul vaccino anti-Haemophilus tipo B coniugato con tossoide difterico dettando le relative modalità di esecuzione.

Art. 2.

Le spese del controllo sono a carico del produttore nella misura prevista dalla normativa vigente.

Art. 3.

Le procedure tecniche per l'esecuzione del controllo di Stato sul predetto vaccino, elaborate dall'Istituto superiore di sanità sono allegate al presente decreto e ne costituiscono parte integrante.

Roma, 7 settembre 1995

*Il direttore generale:* SCIOTTI

ALLEGATO

VACCINO ANTI-HAEMOPHILUS TIPO B: POLISACCARIDE CONIUGATO CON PROTEINA DIFTERICA CRM 197 (HIB-TITER).

PROCEDURE TECNICHE DI CONTROLLO

*Definizione.* Il vaccino glicoconiugato anti-*Haemophilus influenzae* di tipo b «Hib-Titer» è una preparazione liquida, contenente un polisaccaride derivato da *Haemophilus influenzae* di tipo B, legato direttamente alla proteina difterica CRM 197 (Cross Reacting Material 197, mutante non tossica della proteina difterica) quale carrier proteico.

La presenza di una proteina carrier determina una risposta immunitaria T-dipendente al polisaccaride, con sintesi di anticorpi di classe IgG ed induzione di memoria immunitaria.

Il polisaccaride, poliribosilribitolfosfato (PRP) è un copolimero lineare composto di unità monomeriche ripetute di 3-ß-D-ribosil-f (1 → 1) ribitol-5-fosfato, di grandezza molecolare definita.

*Dose vaccinale singola:* 0,5 ml di soluzione fisiologica contenente 10 µg di PRP coniugato a 25 µg di proteina difterica CRM 197.

*Vaccino di riferimento.* E parte di una preparazione vaccinale utilizzata per le prove cliniche sulla base delle quali è stata concessa l'autorizzazione alla commercializzazione. È fatto carico alla ditta di conservare tale preparazione per tutti i controlli richiesti.

*Procedure per il controllo:*

1. Documentazione da inviare al Ministero della sanità - Direzione generale servizio farmaceutico:

1.1) domanda in carta legale con la quale viene richiesto che il vaccino sia sottoposto a controllo di Stato, nella quale sia precisato il numero dei lotto del vaccino. Tale domanda, indirizzata al Ministero della sanità, dovrà essere presentata agli assessorati alla sanità, regionali delle province autonome di Trento e Bolzano, tramite le unità sanitarie locali, ove funzionanti. Per la regione Sicilia la domanda dovrà essere presentata agli uffici dei medici provinciali;

1.2) eventuale copia del verbale di prelevamento dei campioni di cui al punto 2.2.

2. Documentazione da inviare all'Istituto superiore di sanità.

Per l'espletamento del controllo di Stato le ditte produttrici dovranno inviare all'Istituto superiore di sanità, per ogni lotto di produzione, sessanta fiale di prodotto finito (lotto finale).

I campioni debbono essere prelevati a cura della struttura sanitaria competente con modalità uguali a quelle previste per gli altri vaccini sottoposti al controllo di Stato.

Le ditte produttrici dovranno inviare all'Istituto superiore di sanità, per ogni lotto di produzione, la seguente documentazione:

2.1) copia della domanda di cui al punto 1.1;

2.2) copia del verbale di prelevamento dei campioni: nel verbale, munito delle firme del direttore tecnico e del medico capo della struttura sanitaria o di un incaricato, alla presenza del quale viene eseguito il prelevamento dei campioni, secondo le norme previste dall'art. 15 del regio decreto 18 giugno 1905, n. 407, devono figurare, fra gli altri dati, il numero del lotto, il numero complessivo delle dosi costituenti il lotto, la data di preparazione e il numero delle dosi costituenti il campione destinato all'Istituto superiore di sanità;

2.3) copie dei protocolli di tutte le operazioni di produzione e dei controlli effettuati nei diversi stadi della produzione del vaccino, debitamente firmati dal direttore tecnico responsabile;

2.4) se trattasi di vaccino di provenienza estera i protocolli relativi alla produzione ed ai controlli effettuati, devono essere vistati dall'autorità sanitaria del Paese di origine del vaccino ed accompagnati da una dichiarazione giurata attestante che il vaccino giunto in dogana, debitamente contrassegnato da un numero progressivo di serie, proviene tutto da un'unica partita;

2.5) quietanza comprovante il versamento a favore dell'Istituto superiore di sanità presso la sezione della tesoreria provinciale della somma di L. 2.500.000 per ogni lotto vaccinale sottoposto a controllo.

3. *Informazioni da riportare nei protocolli di produzione e controllo.* I protocolli riguardanti la produzione del glicoconiugato dovranno soddisfare le norme indicate nei «Requirements for Haemophilus type B conjugate vaccines» (WHO Technical Reports Series, 814, 1991): essi dovranno definire i lotti di semenza iniziale e finale, le caratteristiche della preparazione di polisaccaride purificato e modificato, della proteina carrier, del coniugato, sia nella preparazione madre che finale, ed il lotto vaccinale finale. I controlli di produzione devono garantire la costanza delle caratteristiche dei materiali di cui sopra, nonché soddisfare i «Requirements for Biological Substances 8 e 10» (WHO Technical Report Series, n. 800, 1990).

3.1. Requisiti della preparazione madre concentrata di vaccino glicoconiugato:

reagenti residui: ione CN- $<500$ pg/µg PRP;

contenuto totale di polisaccaride $\geq 40$ µg PRP/ml;

contenuto di polisaccaride libero: $\leq 20\%$ del contenuto totale di PRP;

contenuto di proteina totale $\geq 100$ µg/ml;

contenuto di proteina libera: $\leq 1\%$ del contenuto totale di proteina;

rapporto in peso polisaccaride/proteina nel coniugato: 0,3-0,7;

grandezza molecolare: la grandezza molecolare del glicoconiugato espressa come «Kd 50%», determinata mediante cromatografia d'esclusione molecolare (Sepharose CL-4B), deve essere compreso tra 0,30-0,60 (proteine);

sterilità;

endotossine batteriche: $<2$ U.E./µg PRP.

3.2. Requisiti del lotto finale:

pH: 5,3 - 7,7;

quantità di polisaccaride per dose: 10 µg;

quantità di proteina per dose: 25 µg;

identità del polisaccaride PRP e della proteina CRM: tale identità è verificata attraverso una reazione con un siero appropriato;

test dei pirogeni: deve essere eseguito secondo la Farmacopea italiana. La quantità di vaccino da iniettare è di 1 µg PRP/kg di peso corporeo del coniglio.

In alternativa può essere eseguito il test delle endotossine, purché appropriatamente validato. Il valore di unità di endotossina deve essere $<50$ U.E./ml;

sterilità;

tossicità anomala assente;

immunogenicità: si vaccinano sottocute otto topi CD-1 con una diluizione di vaccino contenente 2.5 µg di PRP in 0.5 ml, e dopo un richiamo si determinano gli anticorpi specifici con un metodo appropriato. Il test si considera valido quando almeno quattro degli otto topi vaccinati hanno un titolo anticorpale anti-PRP quattro volte superiore a quello dei topi di controllo non vaccinati.

Il test può essere ripetuto, nel qual caso si deve tener conto di entrambi i test che devono essere superati da almeno il 50% di topi.

3.3. Dati da riportare sulla confezione:

l'etichetta deve riportare, per dose umana, il quantitativo (µg) di polisaccaride legato, nonché la natura e quantità della proteina carrier. Il periodo di validità è stabilito in due anni dalla data di infialamento del prodotto, se conservato tra $+2°$ e $+8$ °C, purché l'infialamento avvenga entro due mesi dal saggio del polisaccaride libero.

**95A6113**

## MINISTERO DEL TESORO

DECRETO 9 ottobre 1995.

**Regolamento dei rapporti finanziari tra il Tesoro e la Banca d'Italia, in ordine al prestito obbligazionario estero della Repubblica italiana pari a 1.500 milioni di ECU, con scadenza nel 1998.**

### IL MINISTRO DEL TESORO

Visti il decreto ministeriale n. 594061 del 20 luglio 1995, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 177 del 31 luglio 1995 nonché il decreto ministeriale n. 594312 dell'11 settembre 1995, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 218 del 18 settembre 1995, con i quali — ai sensi e per gli effetti delle leggi ivi citate nelle premesse — si è disposta un'emissione di titoli del Tesoro sul mercato internazionale, per un ammontare nominale pari a 1500 milioni di ECU, con scadenza nel mese di luglio del 1998, al tasso di interesse pari al Libor a tre mesi, aumentato di uno spread dello 0,125%;

Visto, in particolare, l'art. 8 dei decreti ministeriali sopra indicati, con i quali è stata, tra l'altro, affidata alla Banca d'Italia l'esecuzione delle operazioni relative al pagamento degli interessi ed al rimborso del capitale del suddetto prestito, prevedendosi che i rapporti conseguenti a dette operazioni sarebbero stati regolati con separato decreto ministeriale;

Ritenuto di doversi provvedere in merito;

Decreta:

Art. 1.

La Morgan Guaranty Trust Company di New York - ufficio di Londra, in qualità di «Fiscal Agent», provvederà al rimborso dei titoli alla scadenza del 31 luglio 1998, nonché al pagamento degli interessi al tasso Libor a tre mesi, aumentato dello 0,125%, da corrispondere trimestralmente a partire dal 31 ottobre 1995.

Art. 2.

Allo scopo di consentire alla Banca d'Italia di trasferire alla menzionata banca, non più tardi delle ore 10 (ora di Londra) del giorno di ciascuna «data di pagamento», con valuta stesso giorno di Londra, i fondi in ECU occorrenti per il servizio finanziario medesimo, il Tesoro metterà a disposizione della Banca d'Italia un importo provvisorio in lire, almeno dieci giorni prima della «data di pagamento», che risulterà fissata secondo quanto previsto nei «termini e condizioni» del prestito.

Detto importo verrà determinato dalla Banca d'Italia, in via previsionale, sulla base del rapporto di cambio disponibile al momento della determinazione e verrà reso noto al Tesoro quindici giorni prima della messa a disposizione dei fondi in lire.

Le somme in lire saranno rimesse dal Tesoro mediante mandato di pagamento sulla sezione di tesoreria provinciale di Roma a favore della Banca d'Italia - amministrazione centrale, estinguibile con accreditamento in conto. Gli importi saranno accreditati in un apposito conto provvisorio infruttifero aperto presso l'amministrazione centrale della Banca d'Italia, denominato: «Ministero del tesoro - prestito del Tesoro di 1.500 milioni di ECU, emissione 31 luglio 1995, codice 36725».

La Banca d'Italia provvederà ad acquistare dall'Ufficio italiano dei cambi, addebitando il suddetto conto provvisorio, l'ammontare necessario di ECU da trasferire, al cambio vigente in Italia due giorni lavorativi precedenti la «data di pagamento», cioè la data di messa a disposizione dei fondi alla menzionata banca. L'eventuale differenza, a debito od a credito del Tesoro, verrà regolata successivamente.

Art. 3.

Pure con le modalità previste al precedente art. 2, verranno forniti i fondi per pagamenti che il Tesoro dovesse, eventualmente, effettuare a fronte di impegni comunque derivanti dall'accordo sopra menzionato.

Inoltre, verrà riconosciuto alla Banca d'Italia, a titolo di rimborso spese, un importo forfettario annuo di lire dieci milioni, da corrispondere in uno con i fondi relativi alla «data di pagamento» del mese di luglio di ogni anno di vita del prestito, con inizio dal 31 luglio 1996.

La prima provvista di fondi sarà effettuata con riferimento al pagamento degli interessi con scadenza il 31 ottobre 1995.

Art. 4.

Entro il mese di settembre di ogni anno, a partire dal 1996, l'amministrazione centrale della Banca d'Italia trasmetterà al Ministero del tesoro il rendiconto relativo all'anno precedente.

Art. 5.

In relazione ai termini di prescrizione, cinque anni dalla data di scadenza del pagamento degli interessi e dalla data stabilita per il rimborso del capitale, i fondi in valuta eventualmente non utilizzati e restituiti dal «Fiscal Agent» saranno messi a disposizione del Ministero del tesoro.

La Banca d'Italia, su richiesta del Ministero del tesoro - Direzione generale del Tesoro, provvederà a negoziare contro lire italiane i fondi in ECU non utilizzati ed a versare il relativo controvalore all'entrata del bilancio statale.

Art. 6.

Gli atti, i documenti e la corrispondenza, riguardanti il servizio finanziario del prestito, devono intendersi esenti da imposte di registro e di bollo e dalle tasse sulle concessioni governative.

Art. 7.

Le spese previste al precedente art. 3 faranno carico al capitolo 4473 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1996 ed a quelli corrispondenti per gli anni successivi.

Il presente decreto sarà inviato all'Ufficio di ragioneria centrale per i servizi del debito pubblico e verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 9 ottobre 1995

*Il Ministro:* DINI

95A6114

## MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

DECRETO 5 ottobre 1995.

**Approvazione della tabella delle retribuzioni minime mensili ai fini contributivi per gli iscritti al Fondo di previdenza per il personale di volo.**

### IL MINISTRO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Visto l'art. 4 della legge 31 ottobre 1988, n. 480, che disciplina il minimale di retribuzione ai fini del calcolo dei contributi e delle prestazioni per il Fondo di previdenza per il personale di volo;

Visto il decreto ministeriale 19 giugno 1992 (*Gazzetta Ufficiale* n. 153 del 1° luglio 1992), con il quale, in applicazione del comma 3 del sopra citato art. 4, è stata approvata la tabella delle retribuzioni minime mensili da valere ai fini predetti per ciascuna categoria del personale di volo;

Ravvisata la necessità di procedere alla revisione triennale delle retribuzioni minime anzidette, secondo il disposto del comma 4 del predetto art. 4 della legge n. 480/1988;

Sentite le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative delle categorie professionali che concorrono al Fondo volo;

Decreta:

Con effetto dalla data di scadenza del triennio di validità della tabella allegata al decreto ministeriale 19 giugno 1992, nelle premesse indicato, sono fissate, ai fini dell'applicazione delle disposizioni di cui all'art. 4 della legge 31 ottobre 1988, n. 480, le nuove retribuzioni minime mensili per ciascuna categoria del personale di volo dipendente dalle aziende di navigazione aerea e dalle aziende di costruzioni aeronautiche, nelle misure indicate nella allegata tabella *A*.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 5 ottobre 1995

*Il Ministro:* TREU

TABELLA *A*

RETRIBUZIONI MINIME MENSILI

a) *Aziende di navigazione aerea:*

| | | |
|---|---|---|
| 1) Pilota | L. | 5.707.864 |
| Pilota in addestramento non ancora membro effettivo di equipaggio, limitatamente ai primi 12 mesi di iscrizione al Fondo | » | 2.600.304 |
| 2) Tecnico di volo | » | 3.232.949 |
| Tecnico di volo in addestramento non ancora membro effettivo di equipaggio, limitatamente ai primi 12 mesi di iscrizione al Fondo | » | 1.939.889 |
| 3) Assistente di volo | » | 2.155.574 |

b) *Aziende di costruzione aeronautiche:*

| | | |
|---|---|---|
| 1) Pilota collaudatore | L. | 4.169.557 |
| 2) Tecnico di volo per i collaudi | » | 2.208.533 |

95A6087

## MINISTERO DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA SCIENTIFICA E TECNOLOGICA

DECRETO 22 dicembre 1994.

**Equipollenza tra le lauree in scienze delle preparazioni alimentari e scienze e tecnologie alimentari.**

IL MINISTRO DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA SCIENTIFICA E TECNOLOGICA

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO PER LA FUNZIONE PUBBLICA

Visto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592, e successive modificazioni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382;

Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168, istitutiva del Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica;

Vista la legge 19 novembre 1990, n. 341, recante la riforma degli ordinamenti didattici universitari ed in particolare l'art. 9, comma 6;

Vista la legge 12 gennaio 1991, n. 13, con riguardo all'art. 2;

Vista la nota n. 2786 del 22 marzo 1994 dell'Università di Udine concernente la richiesta di equipollenza delle lauree in scienze delle preparazioni alimentari e scienze e tecnologie alimentari;

Visto il parere del Consiglio universitario nazionale;

Decreta:

Le lauree in scienze delle preparazioni alimentari e scienze e tecnologie alimentari conferite dalle Università statali e da quelle non statali, riconosciute per rilasciare titoli aventi valore legale, sono equipollenti tra di loro ai fini della partecipazione ai concorsi pubblici.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale*.

Roma, 22 dicembre 1994

*Il Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica*
PODESTÀ

*Il Ministro per la funzione pubblica*
URBANI

*Registrato alla Corte dei conti il 12 settembre 1995*
*Registro n. 1 Università, foglio n. 131*

95A6078

DECRETO 22 dicembre 1994.

**Equipollenza della laurea in economia bancaria, finanziaria e assicurativa alla laurea in economia e commercio.**

IL MINISTRO DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA SCIENTIFICA E TECNOLOGICA

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO PER LA FUNZIONE PUBBLICA

Visto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592, e successive modificazioni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382;

Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168, istitutiva del Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica;

Vista la legge 19 novembre 1990, n. 341, recante la riforma degli ordinamenti didattici universitari ed in particolare l'art. 9, comma 6;

Vista la legge 12 gennaio 1991, n. 13, con riguardo all'art. 2;

Vista la legge 29 novembre 1971, n. 1089, con la quale la laurea in scienze economiche e bancarie è equiparata a tutti gli effetti alla laurea in economia e commercio;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 gennaio 1990, con il quale è stato soppresso il corso di laurea in scienze economiche e bancarie;

Considerato che con lo stesso decreto del Presidente della Repubblica 24 gennaio 1990 il corso di laurea in scienze economiche e bancarie è stato sostituito con il corso di laurea in economia bancaria, finanziaria e assicurativa;

Visto il parere del Consiglio universitario nazionale;

Decreta:

La laurea in economia bancaria, finanziaria e assicurativa conferita dalle università statali e da quelle non statali, riconosciute per rilasciare titoli aventi valore legale, è equipollente, al fine di partecipare ai concorsi pubblici, alla laurea in economia e commercio.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale*.

Roma, 22 dicembre 1994

*Il Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica*
PODESTÀ

*Il Ministro per la funzione pubblica*
URBANI

*Registrato alla Corte dei conti il 12 settembre 1995*
*Registro n. 1 Università, foglio n. 132*

95A6079

# DECRETI E DELIBERE DI COMITATI DI MINISTRI

## COMITATO INTERMINISTERIALE PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

DELIBERAZIONE 8 agosto 1995.

**Finanziamento di un progetto della regione Liguria relativo al completamento del nuovo ospedale S. Caterina di Sarzana.**

IL COMITATO INTERMINISTERIALE PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Visto l'art. 20, comma 1, della legge 11 marzo 1988, n. 67, che autorizza un programma pluriennale di interventi in materia di ristrutturazione edilizia e di ammodernamento tecnologico del patrimonio sanitario pubblico e di realizzazione di residenze per anziani e soggetti non autosufficienti per l'importo complessivo di 30.000 miliardi di lire, di cui 10.000 nel triennio 1988-90;

Visto il citato comma 1 che autorizza le regioni e province autonome di Trento e Bolzano a ricorrere ad operazioni di mutuo con la BEI, con la Cassa depositi e prestiti e con gli istituti ed aziende di credito all'uopo abilitati, per il finanziamento di progetti di immediata realizzazione, fino ad un limite del 95% della spesa ammissibile, secondo le modalità stabilite da ultimo con decreto del Ministro del tesoro di concerto con il Ministro della sanità in data 23 settembre 1993;

Visto il decreto-legge 2 ottobre 1993, n. 396, convertito nella legge 4 dicembre 1993, n. 492, concernente disposizioni in materia di edilizia sanitaria ed in particolare l'art. 4, recante modificazioni alla procedura prevista dall'art. 20 della legge n. 67/1988 per l'approvazione dei progetti di investimento ricompresi nel Programma nazionale straordinario di investimenti in sanità;

Visto il decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito nella legge 29 ottobre 1993, n. 427, recante, tra l'altro, disposizioni per l'armonizzazione della disciplina dell'imposta sul valore aggiunto;

Visto l'art. 7 del decreto-legge 3 agosto 1995, n. 320, che fissa il termine per la predisposizione e l'approvazione, da parte delle regioni, delle province autonome di Trento e Bolzano e degli enti di cui all'art. 4, comma 15, della legge 30 dicembre 1991, n. 412, dei sopracitati progetti di edilizia sanitaria, nonché il termine per il successivo inoltro al CIPE delle istanze dei relativi finanziamenti;

Vista la circolare del Ministro del bilancio e della programmazione economica e del Ministro della sanità in data 10 febbraio 1994 — pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 52 del 4 marzo 1994 — con la quale vengono indicate le procedure che le regioni, le province autonome di Trento e Bolzano e gli enti di cui all'art. 4, comma 15, della legge 30 dicembre 1991, n. 412, devono seguire per la presentazione della documentazione necessaria ai sensi del sopracitato art. 4 del decreto-legge n. 396/1993 convertito nella legge n. 492/1993;

Vista la propria deliberazione in data 13 ottobre 1989, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 272 del 21 novembre 1989, con la quale sono state determinate le quote di mutuo che le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano possono contrarre nel triennio 1988-1990, nell'ambito degli stanziamenti complessivi previsti dallo stesso art. 20, comma 5, in 3.000 miliardi di lire per il 1988 ed in 3.500 miliardi di lire per ciascuno degli anni 1989 e 1990;

Vista la propria deliberazione in data 3 agosto 1990 — pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 201 del 29 agosto 1990 — con la quale è stato approvato il Programma nazionale straordinario di investimenti in sanità per il triennio 1989-1991;

Vista la propria deliberazione in data 22 febbraio 1985, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 80 del 3 aprile 1985, con la quale è stato finanziato, a valere sui fondi FIO 1984, il progetto di costruzione del nuovo ospedale S. Caterina di Sarzana (La Spezia), per un importo di lire 49.989 milioni;

Vista l'istanza presentata in conformità alla sopracitata circolare dalla regione Liguria per il finanziamento dell'ospedale S. Caterina di Sarzana (La Spezia), per un importo di lire 48.450 milioni, a valere sulle autorizzazioni di spesa dell'art. 20 della legge n. 67/1988;

Tenuto conto che il costo complessivo del progetto ammonta a lire 72.200 milioni di cui:

48.450 milioni di lire a valere sui fondi ex art. 20 della legge n. 67/1988;

2.550 milioni di lire quale quota a carico della regione;

8.133 milioni di lire quale quota residua dei fondi FIO 1984, di cui alla citata deliberazione del 22 febbraio 1985;

13.067 milioni di lire quali risorse proprie della USL 5 dello Spezzino;

Considerato che, con l'attivazione del finanziamento a valere sui fondi ex art. 20 della legge n. 67/1988, l'ente realizzatore potrà proseguire i lavori iniziati con finanziamento regionale e con fondi del FIO 1984, interrotti e non più ripresi a seguito di un contenzioso sollevato nei confronti dell'impresa aggiudicataria del precedente appalto;

Considerato che il predetto finanziamento ex art. 20 della legge n. 67/1988, pari a lire 48.450 milioni, e le residue disponibilità FIO 1984, pari a lire 8.133 milioni, consentono il completamento del nuovo ospedale S. Caterina di Sarzana ed il conseguente trasferimento nella nuova struttura dell'attuale presidio ospedaliero S. Bartolomeo;

Considerato altresì che all'avvio operativo del nuovo ospedale faranno seguito altre due iniziative regionali, una relativa all'acquisizione degli arredi e delle attrezzature necessarie per attivare il polo riabilitativo e geriatrico presso l'ospedale medesimo, da realizzarsi con fondi regionali derivanti da alienazioni di immobili, l'altra concernente la realizzazione di una residenza sanitaria assistenziale per la quale è previsto un ulteriore specifico finanziamento ex art. 20 della legge n. 67/1988;

Vista la deliberazione n. 2481 del 19 luglio 1995 della giunta della regione Liguria, con la quale la medesima, attraverso una azione diretta sotto il profilo procedurale, finanziario e di controllo nei confronti dell'ente realizzatore dell'intervento, garantisce il completamento del nuovo ospedale S. Caterina di Sarzana ed il conseguente trasferimento nella nuova struttura dell'attuale presidio ospedaliero S. Bartolomeo, assicurando un corretto utilizzo delle disponibilità finanziarie FIO ed art. 20 della legge n. 67/1988, assumendosi la copertura di eventuali oneri derivanti dall'esito del contenzioso in atto;

Tenuto conto delle competenze attribuite dall'art. 9 della legge 17 dicembre 1986, n. 878 al nucleo ispettivo per la verifica degli investimenti pubblici del Ministero del bilancio e della programmazione economica in materia di verifica sullo stato di realizzazione delle opere previste da programmi di investimento pubblico;

Udita la relazione del Ministro del bilancio e della programmazione economica;

Delibera:

A valere sulle autorizzazioni di spesa di cui all'art. 20 della legge 11 marzo 1988, n. 67, è ammesso al finanziamento il progetto della regione Liguria - USL 5 - relativo al completamento del nuovo ospedale S. Caterina di Sarzana (La Spezia), per un importo di lire 48.450 milioni, al netto del 5% a carico della regione medesima.

Alla regione Liguria farà carico ogni eventuale onere aggiuntivo derivante dalla composizione del contenzioso in atto in sede civile tra la USL 5 e l'impresa aggiudicataria del precedente appalto.

Restano a carico della regione medesima eventuali maggiori oneri derivanti dalle modifiche apportate alle aliquote IVA dal decreto-legge n. 331/1993, convertito nella legge n. 427/1993, richiamato in premessa.

Il nucleo ispettivo per la verifica degli investimenti pubblici procederà alle verifiche di competenza, informando il CIPE della regolare attuazione della presente deliberazione.

Roma, 8 agosto 1995

*Il Presidente delegato:* MASERA

*Registrato alla Corte dei conti il 3 ottobre 1995*
*Registro n. 1 Bilancio, foglio n. 189*

95A5989

DELIBERAZIONE 8 agosto 1995.

**Revoca del finanziamento dell'intervento nell'ambito dei programmi triennali dello sviluppo del Mezzogiorno e del conseguente piano annuale di attuazione relativo alla convenzione n. 20/87 con il comune di Benevento.**

IL COMITATO INTERMINISTERIALE
PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Vista la legge n. 488/1992;

Visto il decreto legislativo n. 96/1993 e successive modifiche;

Vista la legge n. 493/1993;

Vista la legge n. 104/1995;

Vista la convenzione n. 20/87 con il comune di Benevento concernente la realizzazione di un asse viario interquartiere, tra area Stadio, rione Libertà e viale Mellusi;

Vista la relazione del nucleo ispettivo per la verifica degli investimenti pubblici del 22 novembre 1994, n. 9/4932;

Vista la nota n. 7/6359 del 22 luglio 1995 del Ministero del bilancio e della programmazione economica di avviso di avvio della procedura di revoca alla regione ed all'ente interessato;

Considerato che i lavori risultano sospesi dal 30 luglio 1991 e che i lavori realizzati si sono distaccati dal progetto originario e non sembrano utilizzabili;

Visto l'art. 13 della convenzione che riserva il potere di revoca ove l'ente, per imperizia o altro suo comportamento, comprometta la tempestiva esecuzione e la buona riuscita dell'opera;

Udita la relazione del Ministro del bilancio e della programmazione economica;

Delibera:

1. Il finanziamento relativo alla convenzione n. 20/87 con il comune di Benevento per L. 26.000.000.000, di cui risultano accreditati 21.900.000.000, è revocato.

2. Ai sensi dell'art. 13 del testo di convenzione, si procederà all'accertamento in contraddittorio dei lavori e delle forniture legittimamente eseguiti ed utilizzabili con la determinazione delle somme che dovranno restare attribuite all'ente convenzionato e quelle che dovranno essere restituite.

Roma, 8 agosto 1995

*Il Presidente delegato:* MASERA

*Registrato alla Corte dei conti il 3 ottobre 1995*
*Registro n. 1 Bilancio, foglio n. 193*

95A5990

# DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

## UNIVERSITÀ DI PALERMO

DECRETO RETTORALE 3 ottobre 1995.

**Modificazioni allo statuto dell'Università.**

IL RETTORE

Visto lo statuto dell'Università degli studi di Palermo approvato con regio decreto 14 ottobre 1926, n. 2412, e modificato con regio decreto 13 ottobre 1987, n. 2240, e successive modificazioni;

Visto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;

Visto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Visto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 marzo 1982, n. 162;

Visto l'art. 16 della legge 9 maggio 1989, n. 168;

Visto l'art. 7 della legge 19 novembre 1990, n. 341;

Viste le proposte di modifica dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'Università degli studi di Palermo (consiglio di facoltà seduta del 19 ottobre 1994, senato accademico seduta del 12 dicembre 1995, consiglio di amministrazione seduta del 24 gennaio 1995);

Visto il parere espresso dal Consiglio universitario nazionale nella seduta del 21 aprile 1995;

Vista la ministeriale del 16 maggio 1995, prot. 822;

Visto il decreto rettorale n. 2334 del 28 giugno 1995;

Vista la *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 179 del 2 agosto 1995;

Considerato che per un mero errore di dattilografia sono stati omessi alcuni articoli relativi al diploma universitario in servizio sociale;

Decreta:

che il decreto rettorale n. 2334 del 28 giugno 1995 venga così modificato:

Lo statuto dell'Università degli studi di Palermo approvato e modificato con i decreti sopraindicati, è ulteriormente modificato come appresso:

*Articolo unico*

La scuola diretta a fini speciali per assistenti sociali viene soppressa e viene istituito il diploma universitario in servizio sociale.

Dopo l'art. 344 e con lo spostamento della numerazione successiva sono inseriti i seguenti nuovi articoli:

DIPLOMA UNIVERSITARIO IN «SERVIZIO SOCIALE»

Art. 345. — Il corso di diploma ha lo scopo di fornire agli studenti conoscenze adeguate di metodi e contenuti culturali e scientifici volte al conseguimento del livello formativo richiesto dall'area professionale del servizio sociale.

In particolare, il corso di diploma fornirà competenze specifiche volte a prevenire e risolvere situazioni di disagio di singoli gruppi o comunità nell'ambito del sistema organizzato delle risorse sociali; a promuovere e coordinare nuove risorse, anche di volontariato; a svolgere compiti di gestione, organizzazione e programmazione e direzione dei servizi sociali e a contribuire a una diffusione delle strategie di informazione sociale sui servizi e sui diritti degli utenti.

La durata del corso di diploma è di tre anni. Al compimento degli studi viene conseguito il titolo di assistente sociale.

Art. 346 *(Accesso al corso del diploma)*. — L'iscrizione al corso è regolata in conformità alle norme vigenti in materia di accesso agli studi universitari.

Il numero degli iscritti a ciascun anno di corso è stabilito annualmente dal senato accademico, sentito il consiglio di facoltà, in base alle strutture disponibili, alle esigenze del mercato del lavoro e secondo i criteri generali fissati dal Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica ai sensi dell'art. 9, comma 4, della legge n. 341/1990.

Le modalità delle eventuali prove di ammissione sono stabilite dal consiglio di facoltà.

Art. 347 *(Corsi di laurea e di diploma affini - Riconoscimenti)*. — Ai fini del proseguimento degli studi, il corso di diploma di cui all'art. 345 è riconosciuto affine ai corsi di laurea in sociologia, scienze dell'educazione (indirizzo extrascolastico) e scienze politiche (indirizzo politico sociale o sociologico).

Nell'ambito dei corsi affini, il consiglio di facoltà riconoscerà gli insegnamenti seguiti con esito positivo, indicando laddove necessario, le singole corrispondenze anche parziali, avendo riguardo alla loro validità culturale, propedeutica o professionale per la formazione richiesta dal corso al quale si chiede l'iscrizione.

Art. 348 *(Articolazione del corso degli studi e del tirocinio)*. — L'attività didattica complessiva comprende non meno di 1500 ore, di cui almeno 600 ore di attività pratiche di tirocinio professionale svolto sotto la guida di un docente di materia professionale e con il coordinamento di un assistente sociale operante negli enti convenzionati presso cui si svolge il tirocinio.

Le attività di tirocinio costitutive della formazione nel servizio sociale debbono essere svolte presso il servizio sociale di qualificati enti pubblici o privati, con i quali saranno stipulate apposite convenzioni.

L'ordinamento didattico è formulato con riferimento alle aree disciplinari intese come insiemi di discipline scientificamente affini raggruppate per raggiungere definiti obiettivi didattico formativi individuate al successivo art. 349, dove per ciascuna area è previsto il numero minimo di ore di attività didattica.

Al fine di facilitare il ricorso a esperienze e professionalità esterne i moduli relativi all'area professionale potranno essere affidati ad esperti di servizio sociale con titoli ed esperienza professionale documentati, ai sensi dell'ultimo comma dell'art. 4 del decreto del Presidente della Repubblica n. 162 del 10 marzo 1982.

Art. 349 *(Ordinamento didattico)*. — Il numero delle annualità non può essere inferiore a 15 e superiore a 18, è consentito suddividere ciascuna annualità in due moduli didattici di durata semestrale; ogni singola annualità si articola su almeno 60 ore di didattica. Le aree disciplinari caratterizzanti sono 8: le prime 6 sono obbligatorie sul piano nazionale, mentre delle 2 aree seguenti almeno una dovrà essere attivata in ciascuna sede.

Il piano di studi e completato da almeno sei insegnamenti complementari tutti semestrali.

1. Area professionale del servizio sociale - Settori di sociologia generale (Q05A) e sociologia dei processi economici e del lavoro (Q05C) - Almeno cinque moduli annuali:

principi e fondamenti del servizio sociale;

politica sociale;

metodi e tecniche del servizio sociale;

organizzazione del servizio sociale.

2. Area di metodologia delle scienze sociali - Settori di statistica sociale (S03B) e sociologia generale (Q05A) - Almeno due moduli semestrali:

statistica sociale;

metodologia e tecnica della ricerca sociale.

3. Area psicologica - Settori di psicologia sociale (M11B) e psicologia dello sviluppo e dell'educazione (M11A) - Almeno tre moduli semestrali:

psicologia sociale;

psicologia dello sviluppo.

4. Area sociologica - Settori di sociologia generale (Q05A), di sociologia dell'ambiente e del territorio (Q05D), sociologia della devianza (Q05G), sociologia dei processi culturali, formativi e comunicativi (Q05B) e discipline demoetnoantropologiche (M05X) - Almeno tre moduli semestrali:

antropologia culturale;

sociologia;

teoria dei processi di socializzazione;

sociologia delle relazioni etniche;

sociologia della famiglia;

sociologia della devianza.

5. Area giuridica - Settori di diritto privato (N01X), di istituzioni di diritto pubblico (N09X) e di diritto del lavoro (N07X) di diritto amministrativo (N10X) e di diritto penale (N17X) - Almeno tre moduli semestrali:

nozioni giuridiche fondamentali (N01X) o diritto privato;

diritto della sicurezza sociale o diritto del lavoro;

diritto pubblico (N09X);

diritto penale o diritto e procedura penale.

6. Area della sanità pubblica - Settori di medicina legale (F22B) e di igiene generale e applicata (F22A) - Almeno due moduli semestrali:

medicina sociale;

igiene.

7. Area economica - Settori di economia politica (P01A), politica economica (P01B) e scienza delle finanze (P01C) - Almeno un modulo semestrale:

istituzioni di economia;

economia della sicurezza sociale;

economia pubblica.

8. Area delle scienze dell'educazione - Settori di pedagogia generale (M09A) e sociologia dei processi culturali e comunicativi (Q05B) (Almeno 1 modulo semestrale):

pedagogia generale;

educazione degli adulti;

sociologia dell'educazione.

9. Le discipline complementari (tutte con mòdulo semestrale) saranno scelte tra le discipline obbligatorie non sostenute come tali o entro il seguente elenco, fino a concorrere al numero di insegnamenti scelto dalla struttura didattica entro i limiti del comma uno dell'art. 349:

criminologia minorile;

diritto amministrativo;

diritto del lavoro e della previdenza sociale;

diritto di famiglia;

diritto penitenziario;

diritto regionale e degli enti locali;

economia aziendale;

economia del lavoro;

etica sociale;

lingua inglese;

economia applicata;

ordinamento della famiglia;

pedagogia speciale;

psichiatria;

psicodinamica delle relazioni familiari;

psicologia di comunità;

psicologia di gruppo;

psicopatologia;

sociologia della comunicazione;

sociologia della medicina;

sociologia dell'organizzazione;

sociologia della salute;

sociologia della sicurezza sociale;

statistica;

storia contemporanea;

storia del pensiero;

storia dell'amministrazione pubblica;

storia delle idee;

storia delle istituzioni politiche;

storia economica e sociale del mondo contemporaneo;

storia sociale;

teoria e tecnica del colloquio psicologico.

10. Durante il primo biennio lo studente dovrà dimostrare la conoscenza e la comprensione di una lingua straniera con particolare riferimento ai temi del servizio sociale. La scelta della lingua e le modalità di accertamento sono definite dal consiglio di diploma.

La frequenza alle lezioni e la partecipazione al tirocinio professionale sono obbligatorie per almeno due terzi dell'orario previsto. Le attività svolte dagli allievi in strutture di servizio sociale all'estero, possono essere valutate dal consiglio di diploma ai fini della frequenza del tirocinio professionale. Gli esami di tirocinio consistono nella discussione di una relazione dettagliata dell'attività professionale svolta e documentata.

All'esame di diploma lo studente viene ammesso ove abbia frequentato i corsi e superato gli esami di tutti gli insegnamenti caratterizzanti e opzionali e tenuto conto della valutazione del tirocinio professionale.

Art. 350 *(Esame di diploma)*. — L'esame di diploma tende ad accertare la preparazione di base e professionale del candidato secondo modalità stabilite dal consiglio di diploma. L'esame consiste nella discussione di una dissertazione scritta su un argomento di natura teorico-applicativa assegnato almeno sei mesi prima.

Art. 351 *(Regolamento del corso di diploma)*. — I consigli di diploma determinano, con apposito regolamento, in conformità del regolamento didattico di Ateneo, l'articolazione del corso di diploma, in accordo con quanto previsto dall'art. 11, comma 2, della legge n. 341/1990.

In particolare, nel regolamento sarà indicato il piano degli studi, nel rispetto dei vincoli di ore complessive di didattica e di area disciplinare di cui all'art. 349. Nel piano di studi saranno almeno individuati:

i corsi ufficiali di insegnamento (monodisciplinari o integrati) con le relative denominazioni e propedeuticità di esame;

la collocazione degli insegnamenti nei successivi periodi didattici (anni o semestri);

le prove di valutazione degli studenti e la composizione delle relative commissioni;

i vincoli per l'iscrizione ad anni di corso successivi al primo;

le sedi di tirocinio con cui stipulare le convenzioni.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Palermo, 3 ottobre 1995

*Il rettore:* GULLOTTI

95A6010

# ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

## MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

### Trasferimento di notai

Con decreto ministeriale 9 ottobre 1995:

Cavallo Maria Antonietta, notaio residente nel comune di Falerone, distretto notarile di Ascoli Piceno, è trasferito nel comune di Amandola, stesso distretto notarile, a condizione che adempia alle prescrizioni di legge nei modi e termini stabiliti sotto pena di decadenza;

De Felice Flavia, notaio residente nel comune di Ascoli Piceno è trasferito nel comune di San Benedetto del Tronto, distretto notarile di Ascoli Piceno, con l'anzidetta condizione;

Bertone Stefano, notaio residente nel comune di Refrancore, distretto notarile di Asti, è trasferito nel comune di Asti, con l'anzidetta condizione;

Princivalle Pier Franco, notaio residente nel comune di Decimomannu, distretto notarile di Cagliari, è trasferito nel comune di Quartu Sant'Elena, stesso distretto notarile, con l'anzidetta condizione;

Bernardi Fabbrani Pietro, notaio residente nel comune di Riccione, distretto notarile di Forlì, è trasferito nel comune di Rimini, stesso distretto notarile, con l'anzidetta condizione;

Patruno Sabino, notaio residente nel comune di Potenza Picena, distretto notarile di Macerata, è trasferito nel comune di Civitanova Marche, stesso distretto notarile, con l'anzidetta condizione;

Penna Adele, notaio residente nel comune di Naso, distretto notarile di Messina, è trasferito nel comune di Messina, con l'anzidetta condizione;

Fazio Antonino, notaio residente nel comune di Nicotera, distretto notarile di Catanzaro, è trasferito nel comune di Roccalumera, distretto notarile di Messina, con l'anzidetta condizione;

Signorile Pietro, notaio residente nel comune di Bari, è trasferito nel comune di Limbiate, distretto notarile di Milano, con l'anzidetta condizione;

Luppi Sergio, notaio residente nel comune di Monza, distretto notarile di Milano, è trasferito nel comune di Milano, con l'anzidetta condizione;

Fernandez Giuseppe, notaio residente nel comune di Bagheria, distretto notarile di Palermo, è trasferito nel comune di Carini, stesso distretto notarile, con l'anzidetta condizione;

Toscano Paolo, notaio residente nel comune di Cinisi, distretto notarile di Palermo, è trasferito nel comune di Partinico, stesso distretto notarile, con l'anzidetta condizione;

Scarfò Teodora, notaio residente nel comune di Montesano sulla Marcellana, distretto notarile di Salerno, è trasferito nel comune di Torchiara, stesso distretto notarile, con l'anzidetta condizione;

Savio Maurizio, notaio residente nel comune di Brugnato, distretto notarile di La Spezia, è trasferito nel comune di Maddaloni, distretto notarile di Santa Maria Capua Vetere, con l'anzidetta condizione;

Bevilacqua Gian Luigi, notaio residente nel comune di Pieve di Soligo, distretto notarile di Treviso, è trasferito nel comune di Conegliano, stesso distretto notarile, con l'anzidetta condizione;

Zuccarello Nando, notaio residente nel comune di Modica, distretto notarile di Ragusa, è trasferito nel comune di Nogara, distretto notarile di Verona, con l'anzidetta condizione.

95A6098

## MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

### Autorizzazione alla scuola media statale «Arturo Martini» di San Biagio di Callalta ad accettare una donazione

Con decreto prot. 2510/95/1° sett. datato 20 maggio 1995, del prefetto di Treviso la scuola media statale «Arturo Martini» di San Biagio di Callalta, s.s. di Zenson di Piave, è stata autorizzata ad accettare la donazione di un fotocopiatore Canon NP 1020 del valore di L. 1.785.000. Offerente: comitato dei genitori della sezione staccata di Zenson di Piave.

95A6029

## MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

### Approvazione dello statuto e dei regolamenti della Cassa nazionale di previdenza ed assistenza forense

Con decreto interministeriale in data 28 settembre 1995 sono stati approvati lo statuto, il regolamento generale e il regolamento di contabilità, adottati dalla Cassa nazionale di previdenza e assistenza forense, già Cassa nazionale di previdenza e di assistenza a favore degli avvocati e dei procuratori, trasformatasi in ente privato del tipo fondazione ai sensi del decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 509.

95A6013

## MINISTERO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

### Adozione dello statuto dell'ente autonomo per le Fiere di Verona, in Verona

Con decreto in data 7 settembre 1995 del Ministro dell'industria, commercio e artigianato di concerto con quello per la funzione pubblica, è stato adottato, ai sensi dell'art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica 18 aprile 1994, n. 390, il nuovo statuto dell'ente autonomo per le Fiere di Verona, con sede in Verona.

95A6014

### Adozione dello statuto dell'ente autonomo Fiera internazionale di Milano, in Milano

Con decreto in data 7 settembre 1995 del Ministro dell'industria, commercio e artigianato di concerto con quello per la funzione pubblica, è stato adottato, ai sensi dell'art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica 18 aprile 1994, n. 390, il nuovo statuto dell'ente autonomo Fiera internazionale di Milano, con sede in Milano.

95A6015

### Adozione dello statuto dell'ente autonomo Fiera del levante, in Bari

Con decreto in data 7 settembre 1995 del Ministro dell'industria, commercio e artigianato di concerto con quello per la funzione pubblica, è stato adottato, ai sensi dell'art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica 18 aprile 1994, n. 390, il nuovo statuto dell'ente autonomo Fiera del levante, con sede in Bari.

95A6016

## MINISTERO DELLE RISORSE AGRICOLE, ALIMENTARI E FORESTALI

**Parere del Comitato nazionale per la tutela e la valorizzazione delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche tipiche dei vini inerente la richiesta di riconoscimento della indicazione geografica tipica dei vini «Mitterberg tra Cauria e Tel», in tedesco «Mitterberg Zwischen Gfrill und Toll» o «Mitterberg» e proposta del relativo disciplinare di produzione.**

Il Comitato nazionale per la tutela e la valorizzazione delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche tipiche dei vini, istituito a norma dell'art. 17 della legge 10 febbraio 1992, n. 164, esaminata la domanda intesa ad ottenere il riconoscimento della indicazione geografica tipica «Mitterberg Zwischen Gfrill und Toll» o «Mitterberg» per i vini da tavola prodotti nel territorio per essi indicato e ricadente nell'ambito della provincia autonoma di Bolzano ha espresso parere favorevole al suo accoglimento ed ha proposto il relativo disciplinare di produzione di seguito riportato.

---

*Proposta di riconoscimento della indicazione geografica tipica «Mitterberg Zwischen Gfrill und Toll» o «Mitterberg» e del relativo disciplinare di produzione.*

Art. 1.

La indicazione geografica tipica «Mitterberg Zwischen Gfrill und Toll», o «Mitterberg» accompagnata da una delle specificazioni previste dal presente disciplinare di produzione, è riservata ai mosti e ai vini che rispondono alle condizioni ed ai requisiti in appresso indicati.

Art. 2

La indicazione geografica tipica «Mitterberg Zwischen Gfrill und Toll» o «Mitterberg» accompagnata dalla specificazione «bianco» (in lingua tedesca weiss) o «rosso» (in lingua tedesca rot) o «rosato» (in lingua tedesca «rosé») è riservata rispettivamente ai vini:

bianchi, anche nella tipologia frizzante;
rossi, anche nelle tipologie frizzante e novello;
rosati, anche nella tipologia frizzante.

Le suddette specificazioni sono obbligatorie, nella designazione e presentazione dei vini, ad eccezione della tipologia frizzante, per la quale sono facoltative.

I vini ad indicazione geografica tipica «Mitterberg Zwischen Gfrill und Toll» o «Mitterberg» bianchi, rossi e rosati devono essere ottenuti da uve provenienti da vigneti composti, nell'ambito aziendale, da uno o più vitigni raccomandati e/o autorizzati per la provincia di Bolzano, a bacca di colore corrispondente.

La indicazione geografica tipica «Mitterberg Zwischen Gfrill und Toll» o «Mitterberg», con la specificazione di uno dei vitigni Pinot bianco, Pinot grigio, Chardonnay, Schiava, Pinot nero solo se vinificato in bianco è riservata ai vini ottenuti da uve provenienti da vigneti composti, nell'ambito aziendale, per almeno l'85% dai corrispondenti vitigni.

Possono concorrere, da sole o congiuntamente, alla produzione dei mosti e vini sopra indicati, le uve dei vitigni a bacca di colore analogo, non aromatici, raccomandati e/o autorizzati per la provincia di Bolzano, fino ad un massimo del 15%.

I vini ad indicazione geografica tipica «Mitterberg Zwischen Gfrill und Toll» o «Mitterberg» con la specificazione di uno dei vitigni Pinot bianco, Pinot grigio e Chardonnay, di cui al precedente comma, possono essere prodotti anche nella tipologia frizzante. I vini recanti la qualificazione novello devono essere ottenuti dalle uve delle varietà di vite Lagrein, minimo 60%, Schiava per l'eventuale differenza.

Art. 3.

La zona di produzione delle uve per l'ottenimento dei mosti e dei vini atti ad essere designati con la indicazione geografica tipica «Mitterberg Zwischen Gfrill und Toll» o «Mitterberg» comprende l'intero territorio amministrativo dei comuni sottoelencati, ricadenti nell'ambito del territorio della provincia autonoma di Bolzano: Andriano, Appiano, Barbiano, Bolzano, Bressanone, Bronzolo, Caines, Caldaro, Castebello-Ciardes, Castelrotto, Cermes, Chiusa, Cornedo sull'Isarco, Cortaccia, Cortina all'Adige, Egna, Fiè, Funes, Gargazzone, Laces, Lagundo, Laion, Laives, Lana, Magrè all'Adige, Meltina, Marlengo, Merano, Montagna, Nalles, Naz-Sciaves, Naturno, Ora, Parcines, Postal, Renon, Rifiano, Salorno, San Genesio, San Pancrazio, Scena, Silandro, Termeno, Terlano, Tesimo, Tirolo, Vadena, Velturno, Villandro. È consentita la vinificazione nell'intero territorio della provincia autonoma di Bolzano.

Art. 4.

Le condizioni ambientali e di coltura dei vigneti destinati alla produzione dei vini di cui all'art. 2 devono essere quelle tradizionali della zona.

La produzione massima di uva per ettaro di vigneto in coltura specializzata, nell'ambito aziendale, non deve essere superiore per i vini ad indicazione geografica tipica «Mitterberg Zwischen Gfrill und Toll» o «Mitterberg» bianco, rosso e rosato e per i vini ad indicazione geografica tipica «Mitterberg Zwischen Gfrill und Toll» o «Mitterberg» con la specificazione del vitigno ai seguenti quantitativi:

bianco: tonnellate 17;
rosso: tonnellate 18;
rosato: tonnellate 18;
Chardonnay: tonnellate 17;
Pinot bianco: tonnellate 17,
Pinot grigio: tonnellate 17,
Pinot nero: tonnellate 15;
Schiava (gentile, grigia, grossa): tonnellate 18.

Le uve destinate alla produzione dei vini ad indicazione geografica tipica «Mitterberg Zwischen Gfrill und Toll» o «Mitterberg», seguita dal riferimento al colore o al vitigno devono assicurare ai vini un titolo alcolometrico volumico naturale minimo di 8,5% per tutte le tipologie.

Le uve destinate alla produzione della tipologia frizzante possono, in deroga, assicurare un titolo alcolometrico volumico naturale minimo inferiore dello 0,5% vol.

Art. 5.

Nella vinificazione sono ammesse soltanto le pratiche atte a conferire ai vini le proprie peculiari caratteristiche.

La resa massima dell'uva in vino finito, pronto per il consumo, non deve essere superiore al 75%, per tutti i tipi di vino.

Art. 6.

I vini ad indicazione geografica tipica «Mitterberg Zwischen Gfrill und Toll» o «Mitterberg», seguita dal riferimento al colore o al nome del vitigno, all'atto dell'immissione al consumo devono avere i seguenti titoli alcolometrici volumici totali minimi:

«Mitterberg» bianco: 10%;
«Mitterberg» rosso: 10%;
«Mitterberg» rosato: 10%;
«Mitterberg» frizzante: 10%;
«Mitterberg» novello: 11%.

Art. 7.

Alla indicazione geografica tipica «Mitterberg Zwischen Gfrill und Toll» o «Mitterberg» è vietata l'aggiunta di qualsiasi qualificazione diversa da quelle previste nel presente disciplinare di produzione, ivi compresi gli aggettivi extra, fine, scelto, selezionato, superiore e similari.

È tuttavia consentito l'uso di indicazioni che facciano riferimento a nomi, ragioni sociali e marchi privati purché non abbiano significato laudativo e non siano tali da trarre in inganno il consumatore.

Ai sensi dell'art. 7, punto 5, della legge 10 febbraio 1992, n. 164, l'indicazione geografica tipica «Mitterberg Zwischen Gfrill und Toll» o «Mitterberg» può essere utilizzata come ricaduta per i vini ottenuti da uve prodotte da vigneti, coltivati nell'ambito del territorio delimitato nel precedente art. 3, ed iscritti negli albi dei vigneti dei vini a denominazione di origine, a condizione che i vini per i quali si intende utilizzare la indicazione geografica tipica di cui trattasi, abbiano i requisiti previsti per una o più delle tipologie di cui al presente disciplinare.

**95A6030**

**Pareri del Comitato nazionale per la tutela e la valorizzazione delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche tipiche dei vini inerenti le richieste di riconoscimento delle indicazioni geografiche tipiche dei vini «Castelli Romani», «Civitella d'Agliano», «Colli Cimini», «Colli della Sabina», «Colli Etruschi Viterbesi», «Circeo», «Frusinate» o «Del Frusinate», «Nettuno», «Lazio» e proposte dei relativi disciplinari di produzione.**

Il Comitato nazionale per la tutela e la valorizzazione delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche tipiche dei vini, istituito a norma dell'art. 17 della legge 10 febbraio 1992, n. 164, esaminate le domande intese ad ottenere il riconoscimento delle indicazioni geografiche tipiche sottoelencate: «Castelli Romani», «Civitella d'Agliano», «Colli Cimini», «Colli della Sabina», «Colli Etruschi Viterbesi», «Circeo», «Frusinate», o «Del Frusinate», «Nettuno», «Lazio» per i vini da tavola prodotti nei territori per ciascuno di essi indicati e ricadenti nell'ambito della regione Lazio ha espresso parere favorevole al loro accoglimento ed ha proposto i relativi disciplinari di produzione di seguito riportati.

---

*Proposta di riconoscimento della indicazione geografica tipica «Castelli Romani» e del relativo disciplinare di produzione*

Art. 1.

La indicazione geografica tipica «Castelli Romani», accompagnata o meno dalle specificazioni previste dal presente disciplinare di produzione, è riservata ai mosti e ai vini che rispondono alle condizioni ed ai requisiti in appresso indicati.

Art. 2.

La indicazione geografica tipica «Castelli Romani», è riservata ai seguenti vini:

bianchi, anche nella tipologia frizzante;

rossi, anche nelle tipologie frizzante e novello;

rosati, anche nelle tipologie frizzante e spumante.

I vini ad indicazione geografica tipica «Castelli Romani», rossi devono essere ottenuti da uve provenienti da vigneti composti, nell'ambito aziendale, da uno o più dei vitigni raccomandati e/o autorizzati rispettivamente per le province di Roma e Latina a bacca di colore corrispondente.

L'indicazione geografica tipica «Castelli Romani» con la specificazione di uno dei seguenti vitigni è riservata ai vini ottenuti da uve provenienti da vigneti composti, nell'ambito aziendale, per almeno l'85% dai corrispondenti vitigni.

Possono concorrere, da sole o congiuntamente, alla produzione dei mosti e vini sopra indicati, le uve dei vitigni a bacca di colore analogo, raccomandati e/o autorizzati per le province di Roma e Latina fino un massimo del 15%.

I vini ad indicazione geografica tipica «Castelli Romani» con la specificazione di uno dei vitigni di cui al presente articolo possono essere prodotti anche nella tipologia frizzante e novello, limitatamente ai rossi.

Art. 3.

La zona di produzione delle uve per l'ottenimento dei mosti e dei vini atti ad essere designati con la indicazione geografica tipica «Castelli Romani» comprende il territorio appresso indicato ricadente nelle province di Roma e Latina.

Art. 4.

Le condizioni ambientali e di coltura dei vigneti destinati alla produzione dei vini di cui all'art. 2 devono essere quelle tradizionali della zona.

La produzione massima di uva per ettaro di vigneto in coltura specializzata, nell'ambito aziendale, non deve essere superiore per i vini ad indicazione geografica tipica «Castelli Romani», bianco a tonnellate 18 e per i vini ad indicazione geografica tipica «Castelli Romani», rosso e rosato a tonnellate 17 e per le tipologie con la specificazione del vitigno dei limiti sotto indicati:

Sangiovese tonnellate 17;

Trebbiano tonnellate 18;

Malvasia tonnellate 18.

Le uve destinate alla produzione dei vini a indicazione geografica tipica «Castelli Romani», seguita o meno dal riferimento al vitigno, devono assicurare ai vini un titolo alcolometrico volumico naturale minimo di:

9% per i bianchi;

9% per i rossi;

9% per i rosati.

Art. 5.

Nella vinificazione sono ammesse soltanto le pratiche atte a conferire ai vini le proprie peculiari caratteristiche.

La resa massima dell'uva in vino finito, pronto per consumo, non deve essere superiore al 75% per tutti i tipi di vino.

Art. 6.

I vini ad indicazione geografica tipica «Castelli Romani» anche con la specificazione del nome del vitigno, all'atto dell'immissione al consumo devono avere i seguenti titoli alcolometrici volumici totali minimi:

«Castelli Romani» bianco 10%;
«Castelli Romani» rosso 10,5%;
«Castelli Romani» rosato 10%;
«Castelli Romani» Malvasia 10%;
«Castelli Romani» Sangiovese 10,5%;
«Castelli Romani» Trebbiano 10%.

Art. 7.

Alla indicazione geografica tipica «Castelli Romani» è vietata l'aggiunta di qualsiasi qualificazione diversa da quelle previste nel presente disciplinare di produzione, ivi compresi gli aggettivi extra, fine, scelto, selezionato, superiore e similari.

È tuttavia consentito l'uso di indicazioni che facciano riferimento a nomi, ragioni sociali e marchi privati purché non abbiano significato laudativo e non siano tali da trarre in inganno il consumatore.

Ai sensi dell'art. 7, punto 5, della legge 10 febbraio 1992, n. 164, l'indicazione geografica tipica «Castelli Romani» può essere utilizzata come ricaduta per i vini ottenuti da uve prodotte da vigneti coltivati nell'ambito del territorio delimitato nel precedente art. 3 ed iscritti negli albi dei vigneti dei vini a denominazione di origine controllata, a condizione che i vini per i quali si intende utilizzare la indicazione geografica tipica di cui trattasi, abbiano i requisiti previsti per una o più delle tipologie di cui al presente disciplinare.

---

*Proposta di riconoscimento della indicazione geografica tipica «Civitella d'Agliano» e del relativo disciplinare di produzione*

Art. 1.

La indicazione geografica tipica «Civitella d'Agliano» accompagnata o meno dalle specificazioni previste dal presente disciplinare di produzione, è riservata ai mosti e ai vini che rispondono alle condizioni ed ai requisiti in appresso indicati.

Art. 2.

La indicazione geografica tipica «Civitella d'Agliano» è riservata ai seguenti vini:

bianchi, anche nella tipologia frizzante;

rossi, anche nelle tipologie frizzante e novello;

rosati, anche nella tipologia frizzante.

I vini ad indicazione geografica tipica «Civitella d'Agliano», bianchi, rossi e rosati devono essere ottenuti da uve provenienti da vigneti composti, nell'ambito aziendale, da uno o più dei vitigni raccomandati e/o autorizzati per la provincia di Viterbo a bacca di colore corrispondente.

Art. 3.

La zona di produzione delle uve per l'ottenimento dei mosti e dei vini atti ad essere designati con la indicazione geografica tipica «Civitella d'Agliano» comprende l'intero territorio amministrativo di Civitella d'Agliano in provincia di Viterbo.

È consentita la vinificazione nell'intero territorio della provincia di Viterbo.

Art. 4.

Le condizioni ambientali e di coltura dei vigneti destinati alla produzione dei vini di cui all'art. 2 devono essere quelle tradizionali della zona.

La produzione massima di uva per ettaro di vigneto in coltura specializzata, nell'ambito aziendale, non deve essere superiore per i vini ad indicazione geografica tipica «Civitella d'Agliano», bianco a tonnellate 18; per i vini ad indicazione geografica tipica «Civitella d'Agliano» rosso e rosato a tonnellate 17.

Le uve destinate alla produzione dei vini a indicazione geografica tipica «Civitella d'Agliano», seguita o meno dal riferimento al vitigno, devono assicurare ai vini un titolo alcolometrico volumico naturale minimo di:

9% per i bianchi;

9% per i rossi;

9% per i rosati.

Art. 5.

Nella vinificazione sono ammesse soltanto le pratiche atte a conferire ai vini le proprie peculiari caratteristiche.

La resa massima dell'uva in vino finito, pronto per il consumo, non deve essere superiore al 75% per tutti i tipi di vino.

Art. 6.

I vini ad indicazione geografica tipica «Civitella d'Agliano» anche con la specificazione del nome del vitigno, all'atto dell'immissione al consumo devono avere i seguenti titoli alcolometrici volumici totali minimi:

«Civitella d'Agliano» bianco 10%;

«Civitella d'Agliano» rosso 10%;

«Civitella d'Agliano» rosato 10%.

Art. 7.

Alla indicazione geografica tipica «Civitella d'Agliano» è vietata l'aggiunta di qualsiasi qualificazione diversa da quelle previste nel presente disciplinare di produzione, ivi compresi gli aggettivi extra, fine, scelto, selezionato, superiore e similari.

È tuttavia consentito l'uso di indicazioni che facciano riferimento a nomi, ragioni sociali e marchi privati purché non abbiano significato laudativo e non siano tali da trarre in inganno il consumatore.

Ai sensi dell'art. 7, punto 5, della legge 10 febbraio 1992, n. 164, l'indicazione geografica tipica «Civitella d'Agliano» può essere utilizzata come ricaduta per i vini ottenuti da uve prodotte da vigneti coltivati nell'ambito del territorio delimitato nel precedente art. 3 ed iscritti negli Albi dei vigneti dei vini a denominazione di origine controllata, a condizione che i vini per i quali si intende utilizzare la indicazione geografica tipica di cui trattasi, abbiano i requisiti previsti per una o più delle tipologie di cui al presente disciplinare.

---

*Proposta di riconoscimento della indicazione geografica tipica «Colli Cimini» e del relativo disciplinare di produzione*

Art. 1.

La indicazione geografica tipica «Colli Cimini» accompagnata o meno dalle specificazioni previste dal presente disciplinare di produzione è riservata ai mosti e ai vini che rispondono alle condizioni ed ai requisiti in appresso indicati.

Art. 2.

La indicazione geografica tipica «Colli Cimini» è riservata ai seguenti vini:

bianchi, anche nella tipologia frizzante;

rossi, anche nelle tipologie frizzante e novello;

rosati, anche nella tipologia frizzante.

I vini ad indicazione geografica tipica «Colli Cimini» bianchi, rossi e rosati devono essere ottenuti da uve provenienti da vigneti composti, nell'ambito aziendale, da uno o più dei vitigni raccomandati e/o autorizzati per la provincia di Viterbo a bacca di colore corrispondente.

Art. 3.

La zona di produzione delle uve per l'ottenimento dei mosti e dei vini atti ad essere designati con la indicazione geografica tipica «Colli Cimini» comprende l'intero territorio amministrativo della provincia di Viterbo.

È consentita la vinificazione nell'intero territorio della provincia di Viterbo.

Art. 4.

Le condizioni ambientali e di coltura dei vigneti destinati alla produzione dei vini di cui all'art. 2 devono essere quelle tradizionali della zona.

La produzione massima di uva per ettaro di vigneto in coltura specializzata, nell'ambito aziendale, non deve essere superiore per i vini ad indicazione geografica tipica «Colli Cimini», bianco a tonnellate 18 ed ai vini ad indicazione geografica tipica «Colli Cimini» rosso e rosato a tonnellate 17.

Le uve destinate alla produzione dei vini a indicazione geografica tipica «Colli Cimini», seguita o meno dal riferimento al vitigno, devono assicurare ai vini un titolo alcolometrico volumico naturale minimo di:

9% per i bianchi;

9% per i rossi;

9% per i rosati.

Art. 5.

Nella vinificazione sono ammesse soltanto le pratiche atte a conferire ai vini le proprie peculiari caratteristiche.

Le uve destinate alla produzione dell'indicazione geografica tipica «Colli Cimini» tipologia rosato devono essere vinificate in bianco.

La resa massima dell'uva in vino finito, pronto per il consumo, non deve essere superiore al 75% per tutti i tipi di vino.

Art. 6.

I vini ad indicazione geografica tipica «Colli Cimini» con la specificazione del nome del vitigno, all'atto dell'immissione al consumo devono avere i seguenti titoli alcolometrici volumici totali minimi:

«Colli Cimini» bianco 10%;

«Colli Cimini» rosso 10%;

«Colli Cimini» rosato 10%.

Art. 7.

Alla indicazione geografica tipica «Colli Cimini» è vietata l'aggiunta di qualsiasi qualificazione diversa da quelle previste nel presente disciplinare di produzione, ivi compresi gli aggettivi extra, fine, scelto, selezionato, superiore e similari.

È tuttavia consentito l'uso di indicazioni che facciano riferimento a nomi, ragioni sociali e marchi privati purché non abbiano significato laudativo e non siano tali da trarre in inganno il consumatore.

Ai sensi dell'art. 7, punto 5, della legge 10 febbraio 1992, n. 164, l'indicazione geografica tipica «Colli Cimini» può essere utilizzata come ricaduta per i vini ottenuti da uve prodotte da vigneti coltivati nell'ambito del territorio delimitato nel precedente art. 3 ed iscritti negli albi dei vigneti dei vini a denominazione di origine controllata, a condizione che i vini per i quali si intende utilizzare la indicazione geografica tipica di cui trattasi, abbiano i requisiti previsti per una o più delle tipologie di cui al presente disciplinare.

---

*Proposta di riconoscimento della indicazione geografica tipica «Colli della Sabina» e del relativo disciplinare di produzione*

Art. 1.

La indicazione geografica tipica «Colli della Sabina» accompagnata o meno dalle specificazioni previste dal presente disciplinare di produzione, è riservata ai mosti e ai vini che rispondono alle condizioni ed ai requisiti in appresso indicati.

Art. 2.

La indicazione geografica tipica «Colli della Sabina» è riservata ai seguenti vini:

bianchi, anche nella tipologia frizzante;

rossi, anche nelle tipologie frizzante e novello;

rosati, anche nella tipologia frizzante.

I vini ad indicazione geografica tipica «Colli della Sabina» bianchi, rossi e rosati devono essere ottenuti da uve provenienti da vigneti composti, nell'ambito aziendale, da uno o più dei vitigni raccomandati e/o autorizzati rispettivamente per le province di Rieti e Roma a bacca di colore corrispondente.

Art. 3.

La zona di produzione delle uve per l'ottenimento dei mosti e dei vini atti ad essere designati con la indicazione geografica tipica «Colli della Sabina» l'intero territorio amministrativo della provincia di Rieti e Roma.

E consentita la vinificazione nell'intero territorio delle province di Rieti e Roma.

Art. 4.

Le condizioni ambientali e di coltura dei vigneti destinati alla produzione dei vini di cui all'art. 2 devono essere quelle tradizionali della zona.

La produzione massima di uva per ettaro di vigneto in coltura specializzata, nell'ambito aziendale, non deve essere superiore per i vini ad indicazione geografica tipica «Colli della Sabina» bianchi tonnellate 18; per i vini ad indicazione geografica tipica «Colli della Sabina» rosso e rosato a tonnellate 17.

Le uve destinate alla produzione dei vini a indicazione geografica tipica «Colli della Sabina», seguita o meno dal riferimento al vitigno, devono assicurare ai vini un titolo alcolometrico volumico naturale minimo di:

9% per i bianchi;

9% per i rossi;

9% per i rosati.

Art. 5.

Nella vinificazione sono ammesse soltanto le pratiche atte a conferire ai vini le proprie peculiari caratteristiche.

Le uve destinate alla produzione dell'indicazione geografica tipica «Colli della Sabina» tipologia rosato devono essere vinificate in bianco.

La resa massima dell'uva in vino finito, pronto per il consumo, non deve essere superiore al 75% per tutti i tipi di vino.

Art. 6.

I vini ad indicazione geografica tipica «Colli della Sabina» la specificazione del nome del vitigno, all'atto dell'immissione al consumo devono avere i seguenti titoli alcolometrici volumici totali minimi:

«Colli della Sabina» bianco 10%;

«Colli della Sabina» rosso 10%;

«Colli della Sabina» rosato 10%.

Art. 7.

Alla indicazione geografica tipica «Colli della Sabina» è vietata l'aggiunta di qualsiasi qualificazione diversa da quelle previste nel presente disciplinare di produzione, ivi compresi gli aggettivi extra, fine, scelto, selezionato, superiore e similari.

È tuttavia consentito l'uso di indicazioni che facciano riferimento a nomi, ragioni sociali e marchi privati purché non abbiano significato laudativo e non siano tali da trarre in inganno il consumatore.

Ai sensi dell'art. 7, punto 5, della legge 10 febbraio 1992, n. 164, l'indicazione geografica tipica «Colli della Sabina» può essere utilizzata come ricaduta per i vini ottenuti da uve prodotte da vigneti coltivati nell'ambito del territorio delimitato nel precedente art. 3 ed iscritti negli albi dei vigneti dei vini a denominazione di origine controllata, a condizione che i vini per i quali si intende utilizzare la indicazione geografica tipica di cui trattasi, abbiano i requisiti previsti per una o più delle tipologie di cui al presente disciplinare.

---

*Proposta di riconoscimento della indicazione geografica tipica «Colli Etruschi Viterbesi» e del relativo disciplinare di produzione*

Art. 1.

La indicazione geografica tipica «Colli Etruschi Viterbesi» accompagnata o meno dalle specificazioni previste dal presente disciplinare di produzione, è riservata ai mosti e ai vini che rispondono alle condizioni ed ai requisiti in appresso indicati.

Art. 2.

La indicazione geografica tipica «Colli Etruschi Viterbesi» è riservata ai seguenti vini:

bianchi, anche nella tipologia frizzante;

rossi, anche nelle tipologie frizzante e novello;

rosati, anche nella tipologia frizzante.

I vini ad indicazione geografica tipica «Colli Etruschi Viterbesi» bianchi, rossi e rosati devono essere ottenuti da uve provenienti da vigneti composti, nell'ambito aziendale, da uno o più dei vitigni raccomandati e/o autorizzati per la provincia di Viterbo a bacca di colore corrispondente.

La indicazione geografica tipica «Colli Etruschi Viterbesi» con la specificazione di uno dei seguenti vitigni Procanico, Grechetto, Robetto, Moscatello, Sangiovese, Canaiolo, Merlot, Grechetto è riservata ai vini ottenuti da uve provenienti da vigneti composti, nell'ambito aziendale, per almeno l'85% dai corrispondenti vitigni.

Possono concorrere, da sole o congiuntamente, alla produzione dei mosti e vini sopra indicati, le uve dei vitigni a bacca di colore analogo, raccomandati e/o autorizzati per la provincia di Viterbo fino ad un massimo del 15%.

I vini ad indicazione geografica tipica «Colli Etruschi Viterbesi» con la specificazione di uno dei vitigni di cui al presente articolo, possono essere prodotti anche nelle tipologie frizzante e novello limitatamente ai rossi.

Art. 3.

La zona di produzione delle uve per l'ottenimento dei mosti e dei vini atti ad essere designati con la indicazione geografica tipica «Colli Etruschi Viterbesi» comprende l'intero territorio amministrativo dei seguenti comuni: Viterbo, Vitorchiano, Montefiascone, Bolsena, San Lorenzo Nuovo, Grotte di Castro, Gradoli, Latera, Capodimonte, Marta, Bomarzo, Orte, Bassano in Teverina, Celleno, Vetralla, Blera, Villa S. Giovanni in Tuscia, Barbarano Romano, Veiano, Monteromano, Tuscania, Arlena di Castro, Tessennano, Canino, Piansano, Cellere, Ischia di Castro, Farnese, Valentano, Onano, Acquapendente, Proceno, Oriolo Romano, Civitella d'Agliano, Bagnoregio, Castiglione in Teverina, Lubriano, Graffignano, in provincia di Viterbo.

È consentita la vinificazione nell'intero territorio della provincia di Viterbo.

Art. 4.

Le condizioni ambientali e di coltura dei vigneti destinati alla produzione dei vini di cui all'art. 2 devono essere quelle tradizionali della zona.

La produzione massima di uva per ettaro di vigneto in coltura specializzata, nell'ambito aziendale, non deve essere superiore per i vini ad indicazione geografica tipica «Colli Etruschi Viterbesi» anche con la specificazione di uno dei vitigni a tonnellate 18 per i vini bianchi ed a tonnellate 15 per i rossi e rosati.

Le uve destinate alla produzione dei vini a indicazione geografica tipica «Colli Etruschi Viterbesi», seguita o meno dal riferimento al vitigno, devono assicurare ai vini un titolo alcolometrico volumico naturale minimo di:

9% per i bianchi;

9% per i rossi;

9% per i rosati.

Art. 5.

Nella vinificazione sono ammesse soltanto le pratiche atte a conferire ai vini le proprie peculiari caratteristiche.

La resa massima dell'uva in vino finito, pronto per il consumo, non deve essere superiore al 75% per tutti i tipi di vino.

La resa massima dell'uva in vino finito, pronto per il consumo, non deve essere superiore al 75% per tutti i tipi di vino.

Art. 6.

I vini ad indicazione geografica tipica «Colli Etruschi Viterbesi» anche con la specificazione del nome del vitigno, all'atto dell'immissione al consumo devono avere i seguenti titoli alcolometrici volumici totali minimi:

«Colli Etruschi Viterbesi» bianco 10%;

«Colli Etruschi Viterbesi» rosso 10,5%;

«Colli Etruschi Viterbesi» rosato 10%.

Art. 7.

Alla indicazione geografica tipica «Colli Etruschi Viterbesi» è vietata l'aggiunta di qualsiasi qualificazione diversa da quelle previste nel presente disciplinare di produzione, ivi compresi gli aggettivi extra, fine, scelto, selezionato, superiore e similari.

È tuttavia consentito l'uso di indicazioni che facciano riferimento a nomi, ragioni sociali e marchi privati purché non abbiano significato laudativo e non siano tali da trarre in inganno il consumatore.

Ai sensi delll'art. 7, punto 5, della legge 10 febbraio 1992, n. 164, l'indicazione geografica tipica «Colli Etruschi Viterbesi» può essere utilizzata come ricaduta per i vini ottenuti da uve prodotte da vigneti coltivati nell'ambito del territorio delimitato nel precedente art. 3 ed iscritti negli albi dei vitigni dei vini a denominazione di origine controllata, a condizione che i vini per i quali si intende utilizzare la indicazione geografica tipica di cui trattasi, abbiano i requisiti previsti per una o più delle tipologie di cui al presente disciplinare.

*Proposta di riconoscimento della indicazione geografica tipica «Circeo» e del relativo disciplinare di produzione*

Art. 1.

La indicazione geografica tipica «Circeo» accompagnata o meno dalle specificazioni previste dal presente disciplinare di produzione, è riservata ai mosti e ai vini che rispondono alle condizioni ed ai requisiti in appresso indicati.

Art. 2.

La indicazione geografica tipica «Circeo» e riservata ai seguenti vini:

bianchi, anche nella tipologia frizzante;

rossi, anche nelle tipologie frizzante e novello;

rosati, anche nella tipologia frizzante.

I vini ad indicazione geografica tipica «Circeo» bianchi, rossi e rosati devono essere ottenuti da uve provenienti da vigneti composti, nell'ambito aziendale, da uno o più dei vitigni raccomandati e/o autorizzati per la provincia di Latina a bacca di colore corrispondente.

La indicazionè geografica tipica «Circeo» con la specificazione del vitigno Trebbiano è riservata ai vini ottenuti da uve provenienti da vigneti composti, nell'ambito aziendale, per almeno l'85% dal predetto vitigno.

Possono concorrere, da sole o congiuntamente, alla produzione dei mosti e vini sopra indicati, le uve dei vitigni a bacca di colore analogo, raccomandati e/o autorizzati per la provincia di Latina fino ad un massimo del 15%.

I vini ad indicazione geografica tipica «Circeo» con la specificazione del vitigno Trebbiano di cui al presente articolo, possono essere prodotti anche nella tipologia frizzante.

Art. 3.

La zona di produzione delle uve per l'ottenimento dei mosti e dei vini atti ad essere designati con la indicazione geografica tipica «Circeo» comprende parte del territorio dei comuni di Latina, Pontina, Sabaudia, San Felice Circeo e Terracina in provincia di Latina.

La perimetrazione ha inizio dall'incrocio fra le strade Mediana, Persicara e del Mare. Da tale incrocio segue la strada Mediana, in direzione sud-est, fino a raggiungere la strada Latina-Fogliano (in località Borgo Isonzo) lungo la quale prosegue poi verso nord sino al punto di incrocio con la strada della Rosa. Quindi, seguendo quest'ultima in direzione nord-est, raggiunge la strada del Piccarello, lungo la quale prosegue verso nord fino all'incrocio con la s.s. n. 156 (s s. dei monti Lepini). Continua lungo tale strada in direzione sud-est e poi nord-est fino a raggiungere il ponte sul Canale Sisto. Costeggiando tale canale, si prolunga verso sud sino al ponte della Crocetta. Da quest'ultimo, poi, prosegue verso ovest, lungo la Migliara 58, attraverso la strada Mediana, sino all'incrocio con la via Litoranea; quindi continua verso sud, lungo la stessa Litoranea sino alla Cantoniera Mezzomonte. Prosegue poi verso est, lungo la strada pedemontana del Monte Circeo, raggiungendo, in prossimità dell'idrovora Vetica, la costa. Segue quest'ultima, dapprima verso sud-ovest, poi ovest, infine nord-ovest, portandosi sul confine tra i comuni di San Felice Circeo e Sabaudia all'altezza del canale dei Pescatori. Continuando lungo quest'ultimo si porta sulla sponda del Lago di Sabaudia, all'altezza della strada di Folaga Morta, abbandona la sponda del lago e raggiunge, in linea retta, l'adiacente strada di Caterattino. Prosegue lungo quest'ultima verso sud-ovest, fino ad incontrare la strada del lungo mare. lungo la quale continua verso nord-ovest fino all'incrocio con la strada di S. Andrea. Segue quest'ultima raggiungendo l'incrocio con la strada del Diversivo Nocchia, lungo la quale si dirige, costeggiando l'omonimo canale, in direzione nord-ovest. Continua poi, attraversando il predetto canale, lungo la strada interpoderale della Bufalara (incrociando la strada della Lavorazione); infine raggiunge il canale del Rio Martino. Costeggia quest'ultimo verso sud-ovest per breve tratto, fino a raggiungere il canale di Cicerchia, lungo il quale prosegue fino all'incrocio con la strada Latina Fogliano; segue poi tale strada verso Latina, portandosi sulla strada Litoranea. Prosegue lungo la stessa strada Litoranea in direzione nord-ovest fino ad incontrare la strada del Mare, lungo la quale continua raggiungendo l'incrocio con la strada Mediana e con la strada della Persicara, inizio della perimetrazione.

È consentita la vinificazione nella zona di produzione sopra indicata.

Art. 4.

Le condizioni ambientali e di coltura dei vigneti destinati alla produzione dei vini di cui all'art. 2 devono essere quelle tradizionali della zona

La produzione massima di uva per ettaro di vigneto in coltura specializzata, nell'ambito aziendale, non deve essere superiore per i vini ad indicazione geografica tipica «Circeo» ai limiti sotto indicati:

«Circeo» bianco tonnellate 18;

«Circeo» rosso tonnellate 17;

«Circeo» rosato tonnellate 17;

«Circeo» Trebbiano tonnellate 18.

Le uve destinate alla produzione dei vini a indicazione geografica tipica «Circeo», seguita o meno dal riferimento al vitigno, devono assicurare ai vini un titolo alcolometrico volumico naturale minimo di:

9% per i bianchi;

9% per i rosati;

9% per i rossi;

9% Trebbiano.

Art. 5.

Nella vinificazione sono ammesse soltanto le pratiche atte a conferire ai vini le proprie peculiari caratteristiche.

Le uve destinate alla produzione dell'indicazione geografica tipica «Circeo» tipologia rosato devono essere vinificate in bianco.

La resa massima dell'uva in vino finito, pronto per il consumo, non deve essere superiore al 75% per tutti i tipi di vino.

Art. 6.

I vini ad indicazione geografica tipica «Circeo» anche con la specificazione del nome del vitigno, all'atto dell'immissione al consumo devono avere i seguenti titoli alcolometrici volumici totali minimi:

«Circeo» bianco 10%;

«Circeo» rosso 10%;

«Circeo» rosato 10%;

«Circeo» Trebbiano 10%.

Art. 7.

Alla indicazione geografica tipica «Circeo» è vietata l'aggiunta di qualsiasi qualificazione diversa da quelle previste nel presente disciplinare di produzione, ivi compresi gli aggettivi extra, fine, scelto, selezionato, superiore e similari.

È tuttavia consentito l'uso di indicazioni che facciano riferimento a nomi, ragioni sociali e marchi privati purché non abbiano significato laudativo e non siano tali da trarre in inganno il consumatore.

Ai sensi dell'art. 7, punto 5, della legge 10 febbraio 1992, n. 164, l'indicazione geografica tipica «Circeo» può essere utilizzata come ricaduta per i vini ottenuti da uve prodotte da vigneti coltivati nell'ambito del territorio delimitato nel precedente art. 3 ed iscritti negli albi dei vitigni dei vini a denominazione di origine controllata, a condizione che i vini per i quali si intende utilizzare la indicazione geografica tipica di cui trattasi, abbiano i requisiti previsti per una o più delle tipologie di cui al presente disciplinare.

---

*Proposta di riconoscimento della indicazione geografica tipica «Frusinate» o «Del Frusinate» e del relativo disciplinare di produzione*

Art. 1.

La indicazione geografica tipica «Frusinate» o «Del Frusinate» accompagnata o meno dalle specificazioni previste dal presente disciplinare di produzione, è riservata ai mosti e ai vini che rispondono alle condizioni ed ai requisiti in appresso indicati.

Art. 2.

La indicazione geografica tipica «Frusinate» o «Del Frusinate» è riservata ai seguenti vini:

bianchi, anche nelle tipologie frizzante e spumante;

rossi, anche nelle tipologie frizzante e spumante e novello;

rosati, anche nelle tipologie frizzante e spumante.

I vini ad indicazione geografica tipica «Frusinate» o «Del Frusinate» bianchi, rossi e rosati devono essere ottenuti da uve provenienti da vigneti composti, nell'ambito aziendale, da uno o più dei vitigni raccomandati e/o autorizzati per la provincia di Frosinone a bacca di colore corrispondente.

La indicazione geografica tipica «Frusinate» o «Del Frusinate» con la specificazione di uno dei vitigni sottoindicati: Sangiovese, Cabernet, Merlot, Passerina, Malvasia, Pinot bianco, Sirah, Bellone, Moscato, Olivella, Bombino è riservata ai vini ottenuti da uve provenienti da vigneti composti, nell'ambito aziendale, per almeno l'85% dai corrispondenti vitigni.

Possono concorrere, da sole o congiuntamente, alla produzione dei mosti e vini sopra indicati, le uve dei vitigni a bacca di colore analogo, raccomandati e/o autorizzati per la provincia di Frosinone fino ad un massimo del 15%.

I vini ad indicazione geografica tipica «Frusinate» o «Del Frusinate» con la specificazione dei vitigni di cui al presente articolo, possono essere prodotti anche nella tipologia frizzante e spumante, novello limitatamente ai rossi.

Art. 3.

La zona di produzione delle uve per l'ottenimento dei mosti e dei vini atti ad essere designati con la indicazione geografica tipica «Frusinate» o «Del Frusinate» comprende l'intero territorio amministrativo della provincia di Frosinone.

È consentita la vinificazione nell'intero territorio della provincia di Frosinone.

Art. 4.

Le condizioni ambientali e di coltura dei vigneti destinati alla produzione dei vini di cui all'art. 2 devono essere quelle tradizionali della zona.

La produzione massima di uva per ettaro di vigneto in coltura specializzata, nell'ambito aziendale, non deve essere superiore per i vini ad indicazione geografica tipica «Frusinate» o «Del Frusinate» ai limiti sotto indicati:

«Frusinate» o «Del Frusinate» bianco tonnellate 17;

«Frusinate» o «Del Frusinate» rosso tonnellate 16;

«Frusinate» o «Del Frusinate» rosati tonnellate 16;

«Frusinate» o «Del Frusinate» con la specificazione dei vitigni a bacca bianca tonnellate 17;

«Frusinate» o «Del Frusinate» con la specificazione dei vitigni a bacca rossa tonnellate 16.

Le uve destinate alla produzione dei vini a indicazione geografica tipica «Frusinate» o «Del Frusinate» seguita o meno dal riferimento al vitigno, devono assicurare ai vini un titolo alcolometrico volumico naturale minimo di:

9% per i bianchi;

9% per i rosati;

9% per i rossi.

Art. 5.

Nella vinificazione sono ammesse soltanto le pratiche atte a conferire ai vini le proprie peculiari caratteristiche.

La resa massima dell'uva in vino finito, pronto per il consumo, non deve essere superiore al 75% per tutti i tipi di vino.

Art. 6.

I vini ad indicazione geografica tipica «Frusinate» o «Del Frusinate» anche con la specificazione del nome del vitigno, all'atto dell'immissione al consumo devono avere i seguenti titoli alcolometrici volumici totali minimi:

«Frusinate» o «Del Frusinate» bianco 10%;

«Frusinate» o «Del Frusinate» rosso 10%;

«Frusinate» o «Del Frusinate» rosato 10%.

Art. 7.

Alla indicazione geografica tipica «Frusinate» o «Del Frusinate» è vietata l'aggiunta di qualsiasi qualificazione diversa da quelle previste nel presente disciplinare di produzione, ivi compresi gli aggettivi extra, fine, scelto, selezionato, superiore e similari.

È tuttavia consentito l'uso di indicazioni che facciano riferimento a nomi, ragioni sociali e marchi privati purché non abbiano significato laudativo e non siano tali da trarre in inganno il consumatore.

Ai sensi delll'art. 7, punto 5, della legge 10 febbraio 1992, n. 164, l'indicazione geografica tipica «Frusinate» o «Del Frusinate» può essere utilizzata come ricaduta per i vini ottenuti da uve prodotte da vigneti coltivati nell'ambito del territorio delimitato nel precedente art. 3 ed iscritti negli albi dei vitigni dei vini a denominazione di origine controllata, a condizione che i vini per i quali si intende utilizzare la indicazione geografica tipica di cui trattasi, abbiano i requisiti previsti per una o più delle tipologie di cui al presente disciplinare.

---

*Proposta di riconoscimento della indicazione geografica tipica «Nettuno» e del relativo disciplinare di produzione*

Art. 1.

La indicazione geografica tipica «Nettuno» accompagnata o meno dalle specificazioni previste dal presente disciplinare di produzione, è riservata ai mosti e ai vini che rispondono alle condizioni ed ai requisiti in appresso indicati.

Art. 2.

La indicazione geografica tipica «Nettuno» è riservata ai seguenti vini:

bianchi, anche nella tipologia frizzante;

rossi, anche nella tipologia frizzante,

rosati, anche nella tipologia frizzante.

I vini ad indicazione geografica tipica «Nettuno» bianchi, rossi e rosati devono essere ottenuti da uve provenienti da vigneti composti, nell'ambito aziendale, da uno o più dei vitigni raccomandati e/o autorizzati per la provincia di Roma a bacca di colore corrispondente.

La indicazione geografica tipica «Nettuno» con la specificazione del vitigno Bellone (localmente detto Cacchione) è riservata ai vini ottenuti da uve provenienti da vigneti composti, nell'ambito aziendale, per almeno l'85% dal predetto vitigno.

Possono concorrere, da sole o congiuntamente, alla produzione dei mosti e vini sopra indicati, le uve dei vitigni a bacca di colore analogo, raccomandati e/o autorizzati per la provincia di Roma fino ad un massimo del 15%.

I vini ad indicazione geografica tipica «Nettuno» con la specificazione del vitigno di cui al presente articolo, possono essere prodotti anche nella tipologia frizzante.

Art. 3.

La zona di produzione delle uve per l'ottenimento dei mosti e dei vini atti ad essere designati con la indicazione geografica tipica «Nettuno» comprende l'intero territorio amministrativo dei comuni di Anzio e Nettuno in provincia di Roma.

È consentita la vinificazione nell'intero territorio della provincia di Roma e Latina

Art. 4.

Le condizioni ambientali e di coltura dei vigneti destinati alla produzione dei vini di cui all'art. 2 devono essere quelle tradizionali della zona.

La produzione massima di uva per ettaro di vigneto in coltura specializzata, nell'ambito aziendale, non deve essere superiore per i vini ad indicazione geografica tipica «Nettuno» ai limiti sotto indicati

«Nettuno» bianco tonnellate 18,

«Nettuno» rosso tonnellate 17,

«Nettuno» Bellone tonnellate 17

Le uve destinate alla produzione dei vini a indicazione geografica tipica «Nettuno» seguita o meno dal riferimento al vitigno Bellone, devono assicurare ai vini un titolo alcolometrico volumico naturale minimo di: 9% per tutte le tipologie.

Art. 5.

Nella vinificazione sono ammesse soltanto le pratiche atte a conferire ai vini le proprie peculiari caratteristiche.

La resa massima dell'uva in vino finito, pronto per il consumo, non deve essere superiore al 75% per tutti i tipi di vino.

Art. 6.

I vini ad indicazione geografica tipica «Nettuno» anche con la specificazione del nome del vitigno, all'atto dell'immissione al consumo devono avere i seguenti titoli alcolometrici volumici totali minimi:

«Nettuno» bianco 10%;

«Nettuno» rosso 10%;

«Nettuno» rosato 10%;

«Nettuno» Bellone 10,5.

Art. 7.

Alla indicazione geografica tipica «Nettuno» è vietata l'aggiunta di qualsiasi qualificazione diversa da quelle previste nel presente disciplinare di produzione, ivi compresi gli aggettivi extra, fine, scelto, selezionato, superiore e similari.

È tuttavia consentito l'uso di indicazioni che facciano riferimento a nomi, ragioni sociali e marchi privati purché non abbiano significato laudativo e non siano tali da trarre in inganno il consumatore.

Ai sensi dell'art. 7, punto 5, della legge 10 febbraio 1992, n. 164, l'indicazione geografica tipica «Nettuno» può essere utilizzata come ricaduta per i vini ottenuti da uve prodotte da vigneti coltivati nell'ambito del territorio delimitato nel precedente art. 3 ed iscritti negli albi dei vitigni dei vini a denominazione di origine controllata, a condizione che i vini per i quali si intende utilizzare la indicazione geografica tipica di cui trattasi, abbiano i requisiti previsti per una o più delle tipologie di cui al presente disciplinare.

---

*Proposta di riconoscimento della indicazione geografica tipica «Lazio» e del relativo disciplinare di produzione*

Art. 1.

La indicazione geografica tipica «Lazio» accompagnata o meno dalle specificazioni previste dal presente disciplinare di produzione, è riservata ai mosti e ai vini che rispondono alle condizioni ed ai requisiti in appresso indicati.

Art. 2.

La indicazione geografica tipica «Lazio» è riservata ai seguenti vini:

bianchi, anche nella tipologia frizzante;

rossi, anche nelle tipologie frizzante e novello;

rosati, anche nella tipologia frizzante.

I vini ad indicazione geografica tipica «Lazio» bianchi, rossi e rosati devono essere ottenuti da uve provenienti da vigneti composti, nell'ambito aziendale, da uno o più dei vitigni raccomandati e/o autorizzati nelle rispettive province di Frosinone, Latina, Rieti, Roma e Viterbo a bacca di colore corrispondente.

La indicazione geografica tipica «Lazio» con la specificazione dei vitigni Malvasia, Sangiovese e Trebbiano è riservata ai vini ottenuti da uve provenienti da vigneti composti, nell'ambito aziendale, per almeno l'85% dai corrispondenti vitigni.

Possono concorrere, da sole o congiuntamente, alla produzione dei mosti e vini sopra indicati, le uve dei vitigni a bacca di colore analogo, raccomandati e/o autorizzati per le corrispondenti province sopra indicate fino ad un massimo del 15%.

I vini ad indicazione geografica tipica «Lazio» con la specificazione del vitigno di cui al presente articolo, possono essere prodotti anche nella tipologia frizzante.

Art. 3.

La zona di produzione delle uve per l'ottenimento dei mosti e dei vini atti ad essere designati con la indicazione geografica tipica «Lazio» comprende l'intero territorio della regione Lazio.

È consentita la vinificazione nell'intero territorio della regione Lazio.

Art. 4.

Le condizioni ambientali e di coltura dei vigneti destinati alla produzione dei vini di cui all'art. 2 devono essere quelle tradizionali della zona.

La produzione massima di uva per ettaro di vigneto in coltura specializzata, nell'ambito aziendale, non deve essere superiore per i vini ad indicazione geografica tipica «Lazio» ai limiti sotto indicati:

«Lazio» bianco tonnellate 18;

«Lazio» rosso e rosato tonnellate 17;

«Lazio» Malvasia tonnellate 18;

«Lazio» Sangiovese tonnellate 17;

«Lazio» Trebbiano tonnellate 18.

Le uve destinate alla produzione dei vini a indicazione geografica tipica «Lazio» seguita o meno dal riferimento al vitigno, devono assicurare ai vini un titolo alcolometrico volumico naturale minimo di:

9% per i bianchi;

9% per i rosati;

9% per i rossi.

Art. 5.

Nella vinificazione sono ammesse soltanto le pratiche atte a conferire ai vini le proprie peculiari caratteristiche.

La resa massima dell'uva in vino finito, pronto per il consumo, non deve essere superiore al 75% per tutti i tipi di vino.

Art. 6.

I vini ad indicazione geografica tipica «Lazio» anche con la specificazione del nome del vitigno, all'atto dell'immissione al consumo devono avere i seguenti titoli alcolometrici volumici totali minimi:

«Lazio» bianco 10%;

«Lazio» rosso 10%;

«Lazio» rosato 10%.

Art. 7.

Alla indicazione geografica tipica «Lazio» è vietata l'aggiunta di qualsiasi qualificazione diversa da quelle previste nel presente disciplinare di produzione, ivi compresi gli aggettivi extra, fine, scelto, selezionato, superiore e similari.

È tuttavia consentito l'uso di indicazioni che facciano riferimento a nomi, ragioni sociali e marchi privati purché non abbiano significato laudativo e non siano tali da trarre in inganno il consumatore.

Ai sensi dell'art. 7, punto 5, della legge 10 febbraio 1992, n. 164, l'indicazione geografica tipica «Lazio» può essere utilizzata come ricaduta per i vini ottenuti da uve prodotte da vigneti coltivati nell'ambito del territorio delimitato nel precedente art. 3 ed iscritti negli albi dei vitigni dei vini a denominazione di origine controllata, a condizione che i vini per i quali si intende utilizzare la indicazione geografica tipica di cui trattasi, abbiano i requisiti previsti per una o più delle tipologie di cui al presente disciplinare.

95A6431

## MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

### Passaggio dal demanio al patrimonio dello Stato di un immobile in comune di Quaregna

Con decreto TB/N. 446 del 2 maggio 1995 del Ministro dei lavori pubblici, di concerto con il Ministro delle finanze, è stato disposto il passaggio dal demanio al patrimonio dello Stato di terreno distinto in catasto del comune di Quaregna (Vercelli) ai fogli 12 e 15 rispettivamente particelle 183 e 247, della superficie di mq 1.760, ed indicato nella planimetria in scala 1:1000 rilasciata il 14 settembre 1990 dall'ufficio tecnico erariale di Vercelli planimetria che fa parte integrante del citato decreto.

95A6017

### Passaggio dal demanio al patrimonio dello Stato di un immobile in comune di Vigliano Biellese

Con decreto TB/N. 452 del 2 maggio 1995 del Ministro dei lavori pubblici, di concerto con il Ministro delle finanze, è stato disposto il passaggio dal demanio al patrimonio dello Stato di terreno distinto in catasto del comune di Vigliano Biellese (Vercelli) al foglio 12, mappale 310, della superficie di mq 160, ed indicato nella planimetria in scala 1:1000 rilasciata il 31 luglio 1991 dall'ufficio tecnico erariale di Vercelli planimetria che fa parte integrante del citato decreto.

95A6018

### Passaggio dal demanio al patrimonio dello Stato di un immobile in comune di Pontida

Con decreto TB/N. 638 del 12 maggio 1995 del Ministro dei lavori pubblici, di concerto con il Ministro delle finanze, è stato disposto il passaggio dal demanio al patrimonio dello Stato di terreno della superficie di mq 237 distinto in catasto del comune di Pontida (Bergamo), con il mappale 123, da permutarsi con altro terreno della superficie di mq 325, identificato con mappale 4307, ed indicato nella planimetria in scala 1:2000 rilasciata il 20 luglio 1989 dall'ufficio tecnico erariale di Bergamo, planimetria che fa parte integrante del citato decreto.

95A6019

### Passaggio dal demanio al patrimonio dello Stato di un immobile in comune di Spirano

Con decreto TB/N. 383 del 10 aprile 1995 del Ministro dei lavori pubblici, di concerto con il Ministro delle finanze, è stato disposto il passaggio dal demanio al patrimonio dello Stato di terreno di mq 600, distinto in catasto del comune di Spirano (Bergamo), al foglio n. 15, senza numero di mappali, ma evidenziato nella planimetria in scala 1:2000 rilasciata il 4 novembre 1994 dall'ufficio tecnico erariale di Bergamo, planimetria che fa parte integrante del citato decreto.

95A6020

### Passaggio dal demanio al patrimonio dello Stato di un immobile in comune di Serramazzoni

Con decreto TB/N. 472 del 2 maggio 1995 del Ministro dei lavori pubblici, di concerto con il Ministro delle finanze, è stato disposto il passaggio dal demanio al patrimonio dello Stato di terreno distinto in catasto del comune di Serramazzoni (Modena), al foglio n. 42, mappale 387, della superficie di mq 750 ed indicato nella planimetria in scala 1:2000 rilasciata il 20 settembre 1988 dall'ufficio tecnico erariale di Modena, planimetria che fa parte integrante del citato decreto.

95A6021

### Passaggio dal demanio al patrimonio dello Stato di un immobile in comune di Viguzzolo

Con decreto TB/N. 637 del 2 maggio 1995 del Ministro dei lavori pubblici, di concerto con il Ministro delle finanze, è stato disposto il passaggio dal demanio al patrimonio dello Stato di terreno distinto in catasto del comune di Viguzzolo (Alessandria), al foglio n. 13, mappale 244, della superficie di mq 430, ed indicato nella planimetria in scala 1:2000 rilasciata il 28 marzo 1988 dall'ufficio tecnico erariale di Alessandria, planimetria che fa parte integrante del citato decreto.

95A6022

### Passaggio dal demanio al patrimonio dello Stato di un immobile in comune di Val di Nizza

Con decreto TB/N. 635 del 12 maggio 1995 del Ministro dei lavori pubblici, di concerto con il Ministro delle finanze, è stato disposto il passaggio dal demanio al patrimonio dello Stato di terreno distinto in catasto del comune di Val di Nizza (Pavia), al foglio n. 14, mappali 55/606 e 666, della superficie di mq 275, ed indicato nella planimetria in scala 1:2000 rilasciata il 30 luglio 1990 dall'ufficio tecnico erariale di Pavia, planimetria che fa parte integrante del citato decreto.

95A6023

### Rettifica di decreto concernente il passaggio dal demanio al patrimonio dello Stato di un immobile in comune di Baveno

Con decreto TB/N. 326 del 2 maggio 1995 del Ministro dei lavori pubblici, di concerto con il Ministro delle finanze, è stato disposto il passaggio dal demanio al patrimonio dello Stato di terreno distinto in catasto del comune di Baveno (Novara), al foglio n. 26, mappali 196/p, 195/p e 194/p, della superficie di mq 86, ed indicato nella planimetria in scala 1:2000 rilasciata il 19 aprile 1991 dall'ufficio tecnico erariale di Novara, planimetria che fa parte integrante del citato decreto.

Il presente decreto interministeriale rettifica il decreto interministeriale n. 578 del 24 marzo 1994 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica del 14 aprile 1994, n. 86.

95A6024

### Passaggio dal demanio al patrimonio dello Stato di un immobile in comune di Fornovo Taro

Con decreto TB/N. 636 del 12 maggio 1995 del Ministro dei lavori pubblici, di concerto con il Ministro delle finanze, è stato disposto il passaggio dal demanio al patrimonio dello Stato di terreno distinto in catasto del comune di Fornovo Taro (Parma), al foglio n. 37, mappali 48 e 49 e al foglio 28, mappale 52, della superficie di Ha 13.43.30, ed indicato nella planimetria rilasciata il 19 novembre 1990 dall'ufficio tecnico erariale di Parma, planimetria che fa parte integrante del citato decreto.

95A6025

### Passaggio dal demanio al patrimonio dello Stato di un immobile in comune di Calestano

Con decreto TB/N. 421 del 10 aprile 1995 del Ministro dei lavori pubblici, di concerto con il Ministro delle finanze, è stato disposto il passaggio dal demanio al patrimonio dello Stato di terreno distinto in catasto del comune di Calestano (Parma), al foglio n. 19, mappali 172, 173, 500 e 501, della superficie di mq 405, ed indicato nella planimetria rilasciata il 15 settembre 1988 dall'ufficio tecnico erariale di Parma, planimetria che fa parte integrante del citato decreto.

95A6026

**Passaggio dal demanio al patrimonio dello Stato di un immobile in comune di Marostica**

Con decreto 19 aprile 1995, n. TA-87/LW, del Ministro dei lavori pubblici, di concerto con il Ministro delle finanze, è stato disposto il passaggio dal demanio al patrimonio dello Stato del tratto di terreno, e del manufatto sopraesistente, sito nel comune di Marostica (Vicenza), distinto nel catasto del comune medesimo al foglio n. 3, mappale n. 781, della superficie di Ha 0.00.16, ed indicato nell'estratto di mappa rilasciato il 30 luglio 1986, in scala 1:2000, dall'ufficio tecnico erariale di Vicenza che fa parte integrante del citato decreto.

**95A6027**

**Passaggio dal demanio al patrimonio dello Stato di un immobile in comune di San Martino Buon Albergo**

Con decreto 19 aprile 1995, n. TA-95/LW, del Ministro dei lavori pubblici, di concerto con il Ministro delle finanze, è stato disposto il passaggio dal demanio al patrimonio dello Stato del tratto di terreno, sito nel comune di San Martino Buon Albergo (Verona), distinto nel catasto del comune medesimo al foglio n. 39, mappale n. 1374, di superficie di mq 141, ed indicato nell'estratto di mappa rilasciato il 22 febbraio 1992, in scala 1:2000, dall'ufficio tecnico erariale di Verona che fa parte integrante del citato decreto.

**95A6028**

## MINISTERO DEL TESORO

**Cambi di riferimento rilevati a titolo indicativo**

Cambi giornalieri di riferimento rilevati a titolo indicativo dalla Banca d'Italia ai sensi della legge 12 agosto 1993, n. 312, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 195 del 20 agosto 1993, adottabili, fra l'altro, dalle amministrazioni statali per le anticipazioni al Portafoglio dello Stato ai sensi dell'art. 1 della legge 3 marzo 1951, n. 193.

*Cambi del giorno 13 ottobre 1995*

| | |
|---|---|
| Dollaro USA | 1601,33 |
| ECU | 2071,48 |
| Marco tedesco | 1123,35 |
| Franco francese | 322,59 |
| Lira sterlina | 2517,29 |
| Fiorino olandese | 1003,47 |
| Franco belga | 54,625 |
| Peseta spagnola | 13,037 |
| Corona danese | 289,57 |
| Lira irlandese | 2572,86 |
| Dracma greca | 6,861 |
| Escudo portoghese | 10,695 |
| Dollaro canadese | 1197,70 |
| Yen giapponese | 15,930 |
| Franco svizzero | 1387,51 |
| Scellino austriaco | 159,64 |
| Corona norvegese | 255,93 |
| Corona svedese | 231,36 |
| Marco finlandese | 372,49 |
| Dollaro australiano | 1215,73 |

**95A6166**

## REGIONE FRIULI-VENEZIA GIULIA

**Sostituzione del commissario liquidatore della società cooperativa «Coop. Asfaltisti - Soc. coop. a r.l.», in Pozzuolo del Friuli**

Con deliberazione n. 4092 dd. 30 agosto 1995 la Giunta regionale ha nominato il dott. Maurizio Variola con studio in Udine, via Pordenone n. 4, commissario liquidatore della «Coop. Asfaltisti - Soc. coop. a r.l.», con sede in Pozzuolo del Friuli in liquidazione coatta amministrativa, in sostituzione del dott. Riccardo Biasizzo, revocato.

**95A6045**

**Liquidazione coatta amministrativa della società cooperativa «Linea Verde - Soc. coop. a r.l.», in Gorizia, e nomina del commissario liquidatore.**

Con deliberazione n. 4093 in data 30 agosto 1995 la giunta regionale ha disposto la liquidazione coatta amministrativa, ai sensi dell'art. 2540 del codice civile, della «Linea Verde - Soc. Coop. a r.l.», con sede a Gorizia, costituita il 24 giugno 1993 per rogito dott. Riccardo Petrosso di Udine ed ha nominato commissario liquidatore la dott.ssa Sabrina Cristina di Brazzà, con studio in Udine, vicolo Repetella, 16.

**95A6046**

## UNIVERSITÀ DI PERUGIA

**Vacanza di un posto di professore universitario di ruolo di seconda fascia da coprire mediante trasferimento**

Ai sensi e per gli effetti degli articoli 65, 66 e 93 del testo unico sull'istruzione superiore approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592, dell'art. 3 decreto-legge luogotenenziale 5 aprile 1945, n. 238, e dell'art. 5, comma 9, della legge 24 dicembre 1993, n. 537, si comunica che presso la facoltà di lettere e filosofia dell'Università degli studi di Perugia è vacante il seguente posto di professore universitario di ruolo di seconda fascia, per la disciplina sottospecificata, alla cui copertura la facoltà interessata intende provvedere mediante trasferimento:

*Facoltà di lettere e filosofia:*

settore scientifico-disciplinare: L02A «Storia greca», disciplina «storia della storiografia antica».

La disciplina, di cui al presente avviso, è indicata unicamente ai sensi e per gli effetti dell'art. 15, comma 3, della legge 19 novembre 1990, n. 341.

Gli aspiranti al trasferimento al posto anzidetto dovranno presentare le proprie domande direttamente al preside della facoltà interessata, in carta legale, entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

**95A6106**

# RETTIFICHE

AVVERTENZA. — L'**avviso di rettifica** dà notizia dell'avvenuta correzione di errori materiali contenuti nell'originale o nella copia del provvedimento inviato per la pubblicazione alla *Gazzetta Ufficiale*. L'**errata-corrige** rimedia, invece, ad errori verificatisi nella stampa del provvedimento sulla *Gazzetta Ufficiale*. I relativi comunicati sono pubblicati ai sensi dell'art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, e degli articoli 14, 15 e 18 del decreto del Presidente della Repubblica 14 marzo 1986, n. 217.

## *ERRATA-CORRIGE*

**Comunicato relativo al decreto del Ministro della sanità 4 luglio 1995 recante: «Misure di protezione contro la peste suina africana in Sardegna».** (Decreto pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 213 del 12 settembre 1995)

Nel decreto citato in epigrafe, riportato a pag. 3, prima colonna, della suindicata *Gazzetta Ufficiale*, all'art. 2, comma 2, quinto rigo, tra la parola: «suini» e la parola: «provenienti» deve essere eliminata la virgola.

**95A6108**

DOMENICO CORTESANI, *direttore*

FRANCESCO NOCITA, *redattore*
ALFONSO ANDRIANI, *vice redattore*

Roma - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - S.

## MODALITÀ PER LA VENDITA

**La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico:**
- **presso l'Agenzia dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato in ROMA, piazza G. Verdi, 10;**
- **presso le Librerie concessionarie indicate nelle pagine precedenti.**

Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Direzione Marketing e Commerciale - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 Roma, versando l'importo, maggiorato delle spese di spedizione, a mezzo del c/c postale n. 387001. Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono in Roma (Ufficio inserzioni - Piazza G. Verdi, 10) e presso le librerie concessionarie consegnando gli avvisi a mano, accompagnati dal relativo importo.

## PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO - 1995

*Gli abbonamenti annuali hanno decorrenza dal 1° gennaio al 31 dicembre 1995*
*i semestrali dal 1° gennaio al 30 giugno 1995 e dal 1° luglio al 31 dicembre 1995*

### ALLA PARTE PRIMA - LEGISLATIVA

***Ogni tipo di abbonamento comprende gli indici mensili***

**Tipo A** - Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i supplementi ordinari.
- annuale . . . L. 357.000
- semestrale . . . L. 195.500

**Tipo B** - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte costituzionale
- annuale . . . L. 65.500
- semestrale . . . L. 46.000

**Tipo C** - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti delle Comunità europee:
- annuale . . . L. 200.000
- semestrale . . . L. 109.000

**Tipo D** - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata alle leggi ed ai regolamenti regionali:
- annuale . . . L. 65.000
- semestrale . . . L. 45.500

**Tipo E** - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni
- annuale . . . L. 199.500
- semestrale . . . L. 108.500

**Tipo F** - Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i supplementi ordinari, ed ai fascicoli delle quattro serie speciali
- annuale . . . L. 687.000
- semestrale . . . L. 379.000

*Integrando il versamento relativo al tipo di abbonamento della* Gazzetta Ufficiale, *parte prima, prescelto con la somma di* **L. 98.000,** *si avrà diritto a ricevere l'Indice repertorio annuale cronologico per materie 1995*

| | |
|---|---|
| Prezzo di vendita di un fascicolo della *serie generale* | L. 1.300 |
| Prezzo di vendita di un fascicolo delle *serie speciali I, II e III*, ogni 16 pagine o frazione | L. 1.300 |
| Prezzo di vendita di un fascicolo della *IV serie speciale «Concorsi ed esami»* | L. 2.550 |
| Prezzo di vendita di un fascicolo *indici mensili*, ogni 16 pagine o frazione | L. 1.300 |
| *Supplementi ordinari* per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione | L. 1.400 |
| *Supplementi straordinari* per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione | L. 1.400 |

**Supplemento straordinario «Bollettino delle estrazioni»**

| | |
|---|---|
| Abbonamento annuale | L. 124.000 |
| Prezzo di vendita di un fascicolo ogni 16 pagine o frazione | L. 1.400 |

**Supplemento straordinario «Conto riassuntivo del Tesoro»**

| | |
|---|---|
| Abbonamento annuale | L. 81.000 |
| Prezzo di vendita di un fascicolo | L. 7.350 |

**Gazzetta Ufficiale su MICROFICHES - 1995**
**(Serie generale - Supplementi ordinari - Serie speciali)**

| | |
|---|---|
| Abbonamento annuo mediante 52 spedizioni settimanali raccomandate | L. 1.300.000 |
| Vendita singola: per ogni microfiches fino a 96 pagine cadauna | L. 1.500 |
| per ogni 96 pagine successive | L. 1.500 |
| Spese per imballaggio e spedizione raccomandata | L. 4.000 |

*N.B.* — Le microfiches sono disponibili dal 1° gennaio 1983. — Per l'estero i suddetti prezzi sono aumentati del 30%

### ALLA PARTE SECONDA - INSERZIONI

| | |
|---|---|
| Abbonamento annuale | L. 336.000 |
| Abbonamento semestrale | L. 205.000 |
| Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione | L. 1.450 |

***I prezzi di vendita, in abbonamento ed a fascicoli separati, per l'estero, nonché quelli di vendita dei fascicoli delle annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, sono raddoppiati.***

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 387001 intestato all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato. L'invio dei fascicoli disguidati, che devono essere richiesti all'Amministrazione entro 30 giorni dalla data di pubblicazione, è subordinato alla trasmissione di una fascetta del relativo abbonamento.

**Per informazioni o prenotazioni rivolgersi all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 ROMA**
abbonamenti ☎ (06) 85082149/85082221 - vendita pubblicazioni ☎ (06) 85082150/85082276 - inserzioni ☎ (06) 85082145/85082189